



Borsa Italiana

AVVISO n.19987	24 Novembre 2015	SeDeX - PLAIN VANILLA
---------------------------------	------------------	--------------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : UNICREDIT

Oggetto : Inizio negoziazione 'Covered Warrant Plain
Vanilla' 'UNICREDIT' emessi nell'ambito di
un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	Covered Warrant su Tassi di Cambio		
Emittente:	UNICREDIT		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Baa2	15/07/2013
	Standard & Poor's	BBB	24/07/2013
	Fitch Ratings	BBB+	28/11/2013
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	25/11/2015		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Covered Warrant Plain Vanilla'		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Unicredit Bank AG Member ID Specialist: IT4690		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Covered Warrant su Tassi di Cambio

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	americano

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 25/11/2015, gli strumenti finanziari 'Covered Warrant su Tassi di Cambio' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS
1	IT0005145054	UI637L	784214	UCEURCHF10SLP1,05A160316	EUR/CHF	Put	1,05	16/03/16	10	1000000	100	19000
2	IT0005145062	UI638L	784215	UCEURCHF10SLC1,1A141216	EUR/CHF	Call	1,1	14/12/16	10	1000000	100	7200
3	IT0005145070	UI639L	784591	UCEURCHF10SLC1,2A141216	EUR/CHF	Call	1,2	14/12/16	10	1000000	100	25900
4	IT0005145088	UI640L	784216	UCEURCHF10SLP1A141216	EUR/CHF	Put	1	14/12/16	10	1000000	100	10500
5	IT0005145096	UI641L	784217	UCEURCHF10SLP1,1A141216	EUR/CHF	Put	1,1	14/12/16	10	1000000	100	4300
6	IT0005145104	UI642L	784592	UCEURJPY10SLC140A141216	EUR/JPY	Call	140	14/12/16	10	1000000	100	9200
7	IT0005145112	UI643L	784218	UCEURJPY10SLP120A141216	EUR/JPY	Put	120	14/12/16	10	1000000	100	9200
8	IT0005145120	UI644L	784219	UCEURJPY10SLP140A141216	EUR/JPY	Put	140	14/12/16	10	1000000	100	2500
9	IT0005145138	UI623L	784593	UCEURUSD10SLC1,06A160316	EUR/USD	Call	1,06	16/03/16	10	1000000	100	6800
10	IT0005145146	UI624L	784220	UCEURUSD10SLC1,08A160316	EUR/USD	Call	1,08	16/03/16	10	1000000	100	9200
11	IT0005145153	UI625L	784221	UCEURUSD10SLC1,1A160316	EUR/USD	Call	1,1	16/03/16	10	1000000	100	12800
12	IT0005145161	UI626L	784594	UCEURUSD10SLC1,14A160316	EUR/USD	Call	1,14	16/03/16	10	1000000	100	27300
13	IT0005145179	UI627L	784222	UCEURUSD10SLP1A160316	EUR/USD	Put	1	16/03/16	10	1000000	100	22900
14	IT0005145187	UI628L	784223	UCEURUSD10SLP1,08A160316	EUR/USD	Put	1,08	16/03/16	10	1000000	100	6500
15	IT0005145195	UI629L	784595	UCEURUSD10SLC1,08A150616	EUR/USD	Call	1,08	15/06/16	10	1000000	100	6500
16	IT0005145203	UI630L	784224	UCEURUSD10SLP0,96A150616	EUR/USD	Put	0,96	15/06/16	10	1000000	100	23200
17	IT0005145211	UI631L	784225	UCEURUSD10SLC1,04A140916	EUR/USD	Call	1,04	14/09/16	10	1000000	100	3600
18	IT0005145237	UI632L	784596	UCEURUSD10SLP0,96A140916	EUR/USD	Put	0,96	14/09/16	10	1000000	100	15600
19	IT0005145252	UI633L	784226	UCEURUSD10SLC1,04A141216	EUR/USD	Call	1,04	14/12/16	10	1000000	100	3200
20	IT0005145278	UI634L	784227	UCEURUSD10SLC1,12A141216	EUR/USD	Call	1,12	14/12/16	10	1000000	100	6300
21	IT0005145294	UI635L	784597	UCEURUSD10SLP0,96A141216	EUR/USD	Put	0,96	14/12/16	10	1000000	100	12200
22	IT0005145310	UI636L	784228	UCEURUSD10SLP1,04A141216	EUR/USD	Put	1,04	14/12/16	10	1000000	100	5800



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.257.667.511,62 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative alla Quotazione di **covered warrant su tassi di cambio** (i **Covered Warrant** o i **Titoli**) ai sensi del prospetto di base relativo al programma di offerta e/o quotazione di *Covered Warrant su Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni (inclusi i *Depositary Receipts*), Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse (il **Programma**), depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059563/15 del 23 luglio 2015 (il **Prospetto di Base**).

La Nota di Sintesi relativa alla Quotazione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive sono state depositate presso la CONSOB in data 24 novembre 2015.

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative alla Quotazione dei *Covered Warrant* di seguito descritti. Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il documento di registrazione relativo a UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015 (il **Documento di Registrazione**) – nonché alla Nota di Sintesi relativa alla Quotazione.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Quotazione possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa alla Quotazione. Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi relativa alla Quotazione ad esse allegata, nonché i Termini e Condizioni, sono disponibili in forma stampata, presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell'Emittente, e sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it. L'Emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.

I *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i *Covered Warrant*, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza

nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, disponibili sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it, costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Definitive e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base e, in particolare, nel Glossario.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti alla Quotazione:	<p>I Titoli, emessi da UniCredit S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, saranno quotati e negoziati sul mercato SeDeX®, gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed il ruolo di Specialista nel suddetto mercato SeDeX® sarà svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo Bancario UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p>UniCredit Bank AG, Agente per il Calcolo ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, è un soggetto appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Pertanto, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p>
2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi, ove differenti da quelli descritti nel Prospetto di Base	Non Applicabile
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
Informazioni relative agli strumenti finanziari	
3. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione:	<i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio
4. Stile del <i>Covered Warrant</i> :	Americano
5. Codice ISIN:	Il Codice ISIN specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
6. <i>Common Code</i> :	Non Applicabile
7. <i>Clearing System(s)</i> :	Monte Titoli S.p.A.
8. Serie:	Il numero di Serie specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
9. Valuta di Emissione	Euro "EUR"
10. Valuta di Riferimento:	La Valuta di Riferimento specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
11. Lotto Minimo di Esercizio:	Il Lotto Minimo di Esercizio specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
12. Premio / Prezzo dei <i>Covered Warrant</i> :	Il Prezzo indicativo dei <i>Covered Warrant</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
13. Limitazioni all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	Non Applicabile
14. Numero massimo di esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	Non Applicabile
15. Diritto di rinuncia del Portatore:	Applicabile

16. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione, ove diversa da quella che ha approvato il Programma:	Non Applicabile
17. Data di Emissione:	La Data di Emissione specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
18. Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i> :	Il Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
19. Data di Scadenza:	La Data di Scadenza specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
20. Data di Esercizio:	La Data di Esercizio è la Data di Esercizio Effettivo. In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> .
21. Data di Esercizio Effettivo:	La Data di Esercizio Effettivo è qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio. Si veda, inoltre, il Paragrafo 2.1.7.1 del Prospetto di Base " <i>Esercizio dei Covered Warrant</i> ".
22. Periodo di Esercizio	Il Periodo di Esercizio è il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza
23. Importo di Liquidazione:	L'Importo di Liquidazione specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni
24. Multiplo:	Il Multiplo specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
25. Valuta di Liquidazione:	Euro "EUR"
26. Data di Liquidazione:	La Data di Liquidazione specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni
27. Data di Valutazione:	La Data di Valutazione specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni
28. Tasso di Conversione	Il tasso di cambio applicabile per la conversione di <i>Valuta di Riferimento</i> in <i>Valuta di Liquidazione</i> , specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni
29. Data di Osservazione del Tasso di Conversione	La Data di Valutazione specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni
30. Ora di Riferimento:	L'ora di Riferimento specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni
31. Giorno Lavorativo:	Il Giorno Lavorativo specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni
32. Agente per il Calcolo:	UniCredit Bank AG
33. Agente Principale:	UniCredit S.p.A.
34. Agente per il Pagamento:	UniCredit Bank AG
35. Agente/i per il Pagamento Secondario/i:	Non Applicabile
Informazioni relative al sottostante	
36. Prezzo di Riferimento del Sottostante / Prezzo di Liquidazione	Il Prezzo di Riferimento del Sottostante / Prezzo di Liquidazione specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni
37. Sottostante	Tassi di Cambio
Azioni	Non Applicabile
Indici	Non Applicabile
Commodities	Non Applicabile
Tasso di Cambio	Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive
Fonte di rilevazione:	La Fonte di rilevazione specificata nella tabella di cui all'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive

Descrizione del Tasso di Cambio:	La descrizione del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive.
<i>Fixing Sponsor</i> :	<i>Fixing Sponsor</i> del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive
<i>Fixing Sponsor</i> Sostitutivo:	Non Applicabile
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive
Mercato Correlato:	Non Applicabile
Equo Valore di Mercato:	Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni
Giorno di Negoziazione:	Il Giorno di Negoziazione specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni
Informazioni relative al Sottostante:	<p>Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF") e internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe").</p> <p>In particolare, i prezzi storici e il <i>fixing</i> ufficiale delle valute sono pubblicate sul sito <i>internet</i> della Banca Centrale Europea (www.ecb.int).</p> <p>Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su www.investimenti.unicredit.it</p> <p>Il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters e Bloomberg</i> dei Tassi di Cambio sono specificati nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive.</p>
Titoli di Stato	Non Applicabile
Fondi	Non Applicabile
Exchange Traded Funds	Non Applicabile
Futures su Tassi di Interesse	Non Applicabile
38. Evento di Turbativa del Mercato:	Applicabile
39. Evento Rilevante:	Applicabile
40. Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti.	Non Applicabile

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

41. Negoziazione dei Titoli:	<p>È stata depositata una domanda per l'ammissione alla negoziazione dei <i>Covered Warrant</i> sul segmento SeDeX in data 19 novembre 2015 con efficacia da 25 novembre 2015.</p> <p>La data di inizio delle negoziazioni sarà deliberata da Borsa Italiana e resa nota mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito Internet del mercato.</p> <p>UniCredit Bank AG (lo "Specialista sul Mercato SeDeX"), si impegna a garantire liquidità attraverso proposte di acquisto e vendita in conformità alle regole di Borsa Italiana, dove si prevede che i <i>Covered Warrant</i> di ogni Serie saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SeDeX sono governati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, e dalle istruzioni al regolamento medesimo.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2.5.5 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in presenza di impedimenti di carattere tecnico o di cause comunque indipendenti dalla propria volontà, l'Emittente potrà richiedere a Borsa Italiana di sospendere gli obblighi di quotazione sopra indicati su una o più Serie di <i>Covered Warrant</i>.</p>
------------------------------	---

42. Lotto Minimo di Negoziazione:	Il Lotto Minimo di Negoziazione specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive
43. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	UniCredit Bank AG svolge l'attività di specialista

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

44. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni:	Non Applicabile
45. Luoghi in cui saranno pubblicati gli eventuali avvisi ai Portatori:	Tutte le comunicazioni della Banca ai Portatori saranno effettuate mediante avviso da comunicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i>
46. Altre disposizioni:	Non Applicabile

Responsabilità

UniCredit S.p.A., in qualità di Emittente si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

Milano, 23/11/2015



Firma autorizzata
UniCredit S.p.A.



Firma autorizzata
UniCredit S.p.A.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

FINALITÀ DI INVESTIMENTO E ESEMPLIFICAZIONI

Finalità di investimento

La principale finalità dell'investimento in *Covered Warrant* è di trarre i maggiori vantaggi da movimenti di breve periodo del Sottostante.

I *Covered Warrant* di tipo *call* consentono di investire sul rialzo dell'attività sottostante con un effetto leva (in base al quale una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente modesta può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso), per cui una determinata variazione percentuale del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del *Covered Warrant* di tipo *call*.

I *Covered Warrant* di tipo *put* consentono di investire sul ribasso dell'attività sottostante con un effetto leva (in base al quale una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente modesta può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso), per cui una determinata variazione percentuale del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del *Covered Warrant* di tipo *put*.

Avvertenze: Le esemplificazioni dei rendimenti riportate di seguito hanno scopo meramente informativo al solo fine di consentire una migliore comprensione del *payoff* dello strumento.

Le esemplificazioni si riferiscono a *Covered Warrant* le cui caratteristiche (sottostante/*strike*/tipologia/scadenza) possono differire dalle caratteristiche degli strumenti ammessi a quotazione sulla base delle presenti Condizioni Definitive. Le esemplificazioni dei rendimenti di seguito riportate sono state calcolate in data 13 febbraio 2015 sulla base delle condizioni di mercato esistenti a quel momento che potrebbero quindi differire anche sostanzialmente da quelle attuali.

Esemplificazioni

Ai fini delle seguenti esemplificazioni, i termini definiti avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

Il modello di calcolo utilizzato per determinare il valore teorico di un *Covered Warrant* (e.g. modello di *Black e Scholes*, modello di *Cox-Ross-Rubinstein*) viene elaborato sulla base di cinque variabili: il livello corrente, la volatilità implicita, i dividendi attesi dell'attività sottostante, la vita residua del *Covered Warrant* ed i tassi d'interesse di mercato. Tale modello di calcolo, essenziale per la gestione di posizioni in *Covered Warrant*, è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione per la generalità degli investitori, ed è strutturato in modo tale che, al variare anche di un solo elemento, il valore dei *Covered Warrant* muti.

In particolare, i fattori che hanno l'impatto maggiore sul valore del *Covered Warrant* sono il livello del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi, la volatilità attesa sul sottostante e la vita residua alla data di scadenza dei *Covered Warrant*.

Covered Warrant di tipo Call sul tasso di cambio EUR/USD

a) Caratteristiche

Ai fini della presente esemplificazione, si ipotizza un *Covered Warrant* di tipo *Call* sul tasso di cambio EUR/USD, con *Strike Price* 1.14 € e scadenza 04.12.2015, valutato in data 13.02.2015 avente le seguenti caratteristiche:

Volatilità implicita ¹ :	14.00%
Tasso <i>Free Risk</i> ²	0.42%
Prezzo di Riferimento del Sottostante:	1.13725
Vita residua alla scadenza:	294 giorni
Valore del <i>Covered Warrant</i> :	0.5121
Multiplo	10
Lotto minimo di esercizio	100

b) Esempi di rendimento

Esempi delle variazioni del valore dell'investimento con riferimento al tasso di cambio EUR/USD

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Covered Warrants call* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici.

Covered Warrant Call

Di seguito si riportano tre diverse ipotesi di *performance* del *Covered Warrant* determinate applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione, tali ipotesi rispecchiano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante:

per i Covered Warrant di tipo Call:

$$\mathbf{IL} = \mathbf{Max [0; (Prezzo di Riferimento - Strike Price) \times Multiplo \times Lotto Minimo di Esercizio] / Tasso di Conversione}$$

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione.

Lotto Minimo di Esercizio equivale a 100.

¹ Le curve di volatilità dei sottostanti sono costruite a partire dalle volatilità implicite nei prezzi delle opzioni quotate sui mercati *listed* e OTC (*Over the Counter*), utilizzando sottostanti simili e scadenze coerenti con la durata del *covered warrant*.

² Il tasso *free risk* è ottenuto da una curva *zero coupon* costruita a partire da tre tipologie di strumenti di mercato: depositi, *future* e *swap*. Il segmento della curva a breve dipende da un insieme di depositi con scadenza da *overnight* fino a 4 mesi disponibili alla pagina Reuters: EURD= Il segmento intermedio con durata da 4 mesi al *bucket* 2 anni escluso dipende da *future* 3 mesi con date di *rolling* su Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, disponibili alla pagina Reuters: FEI: Il segmento della curva a lungo, infine, contempla un insieme di *swap* con durate progressive da 2 anni fino a 50 anni (la durata massima sarà comunque coerente con la durata del *covered warrant*), disponibili alla pagina Reuters: EURIRS=ICAP.

IPOTESI 1 – Prezzo di Riferimento considerevolmente superiore allo *Strike Price*

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari a 1.250975 (*performance* positiva 10% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento superiore allo *Strike Price*, il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0.88710805 Euro, in base alla seguente formula:

$$IL = \text{Max} [0; (1.250975 - 1.14) \times 10 \times 100] / 1.250975 = \mathbf{88.71081 \text{ Euro}}$$

con una *performance* positiva pari a +73.23%, a fronte di un incremento del valore del Sottostante pari a 10%.

IPOTESI 2 – Prezzo di Riferimento lievemente superiore allo *Strike Price*

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari 1.1713675 (*performance* pari a 3% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento superiore allo *Strike Price* il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0.2677853 Euro, in base alla seguente formula:

$$IL = \text{Max} [0; (1.1713675 - 1.14) \times 10 \times 100] / 1.1713675 = \mathbf{26.77853 \text{ Euro}}$$

con una *performance* negativa pari a -47.71%, registrando una parziale perdita del Premio versato, a fronte di un incremento del valore del Sottostante pari a 3%.

IPOTESI 3 – Prezzo di Riferimento inferiore allo *Strike Price*

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari a 1.023525 (*performance* negativa -10% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento inferiore allo *Strike Price*, il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0 Euro, in base alla seguente formula:

$$IL = \text{Max} [0; (1.023525 - 1.14) \times 10 \times 100] / 1.023525 = \mathbf{0 \text{ Euro}}$$

con la perdita totale del Premio versato, a fronte di un decremento del valore del Sottostante pari a -10%.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Prezzo di Riferimento	<i>Strike Price</i>	<i>Performance</i> % del Sottostante	Importo di Liquidazione Euro	<i>Performance</i> % del <i>Covered Warrant</i>
Ipotesi 1	1.250975	1.14	+10%	88.71081	+73.23%
Ipotesi 2	1.1713675	1.14	+3%	26.77853	-47.71%
Ipotesi 3	1.023525	1.14	-10%	0	-100%

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione risulti essere un numero pari a zero, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai *Covered Warrant* e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

I *Covered Warrant* non danno luogo al pagamento di un rendimento certo e determinato o determinabile sin dall'origine.


c) Analisi di sensitività

La tabella qui di seguito evidenzia il senso della relazione tra le suddette variabili e il valore del *Covered Warrant*.

Effetto di un aumento (↑) nel livello delle variabili di mercato sul valore teorico del Covered Warrant


	Valore del <i>Covered Warrant Call</i>	Valore del <i>Covered Warrant Put</i>	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↑	↓	δ (delta)
Vita residua	↑	↑	τ (theta)
Tasso di interesse	↑	↓	ρ (rho)
Dividendi attesi	↓	↑	f (phi)
Volatilità	↑	↑	v (vega)

d) Grafico dell'Importo di Liquidazione a scadenza



e) Andamento storico e volatilità dei Sottostanti

Si riporta altresì di seguito una rappresentazione grafica dell'andamento negli ultimi cinque anni del Sottostante



Fonte: Reuters

I prezzi, l'andamento storico e la volatilità dei Sottostanti sono disponibili sul sito *Internet* www.investimenti.unicredit.it

Si segnala che i dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

Covered Warrant di tipo *Put* sul tasso di cambio EUR/USD

a) Caratteristiche

Ai fini della presente esemplificazione, si ipotizza un *Covered Warrant* di tipo *Put* sul tasso di cambio EUR/USD, con *Strike Price* 1.12 € e scadenza 04.12.2015, valutato in data 13.02.2015 avente le seguenti caratteristiche:

Volatilità implicita ³ :	14.25%
Tasso <i>Free Risk</i> ⁴	0.42%
Prezzo di Riferimento del Sottostante:	1.13725
Vita residua alla scadenza:	294 giorni
Valore del <i>Covered Warrant</i> :	0.4168

³ Le curve di volatilità dei sottostanti sono costruite a partire dalle volatilità implicite nei prezzi delle opzioni quotate sui mercati *listed* e OTC (*Over the Counter*), utilizzando sottostanti simili e scadenze coerenti con la durata del *covered warrant*.

⁴ Il tasso *free risk* è ottenuto da una curva *zero coupon* costruita a partire da tre tipologie di strumenti di mercato: depositi, *future* e *swap*. Il segmento della curva a breve dipende da un insieme di depositi con scadenza da *overnight* fino a 4 mesi disponibili alla pagina Reuters: EURD= Il segmento intermedio con durata da 4 mesi al *bucket* 2 anni escluso dipende da *future* 3 mesi con date di *rolling* su Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, disponibili alla pagina Reuters: FEI: Il segmento della curva a lungo, infine, contempla un insieme di *swap* con durate progressive da 2 anni fino a 50 anni (la durata massima sarà comunque coerente con la durata del *covered warrant*), disponibili alla pagina Reuters: EURIRS=ICAP.

Multiplo	10
Lotto minimo di esercizio	100

b) Esempi di rendimento

Esempi delle variazioni del valore dell'investimento con riferimento al tasso di cambio EUR/USD

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Covered Warrants put* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici.

Covered Warrant Put

Di seguito si riportano tre diverse ipotesi di *performance* del *Covered Warrant* determinate applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione, tali ipotesi rispecchiano l'aumento e il decremento del valore del Sottostante:

per i *Covered Warrant* di tipo *Put*:

IL = Max [0; (*Strike Price* - Prezzo di Riferimento) x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio] / Tasso di Conversione

Dove:

“**IL**” significa Importo di Liquidazione.

Lotto Minimo di Esercizio equivale a 100.

IPOTESI 1 – Prezzo di Riferimento considerevolmente inferiore allo *Strike Price*

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari a 1.023525 (*performance* negativa 10% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento inferiore allo *Strike Price*, il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0.9425759 Euro, in base alla seguente formula:

$$\mathbf{IL = Max [0; (1.12 - 1.023525) \times 10 \times 100] / 1.023525 = 94.25759 \text{ Euro}}$$

con una *performance* positiva pari a +126.15%, a fronte di un decremento del valore del Sottostante pari a 10%.

IPOTESI 2 – Prezzo di Riferimento lievemente inferiore allo *Strike Price*

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari a 1.1031325 (*performance* pari a -3% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento inferiore allo *Strike Price* il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0.1529055 Euro, in base alla seguente formula:

$$\mathbf{IL = Max [0; (1.12 - 1.1031325) \times 10 \times 100] / 1.1031325 = 15.29055 \text{ Euro}}$$

con una *performance* negativa pari a -63.31%, registrando una parziale perdita del Premio versato, a fronte di un decremento del valore del Sottostante pari a -3%.

IPOTESI 3 – Prezzo di Riferimento superiore allo Strike

Assumendo un Prezzo di Riferimento al 04.12.2015 pari a 1.250975 (*performance* positiva 10% rispetto al valore del Sottostante al momento dell'acquisto) e cioè un Prezzo di Riferimento superiore allo *Strike Price*, il Portatore riceverà per ogni singolo *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione pari a 0 Euro, in base alla seguente formula:

$$IL = \text{Max} [0; (1.12 - 1.250975) \times 10 \times 100] / 1.250975 = \mathbf{0 \text{ Euro}}$$

con la perdita totale del Premio versato, a fronte di un incremento del valore del Sottostante pari a 10%.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari sopra esemplificati:

Scenari	Prezzo di Riferimento	Strike Price	Performance % del Sottostante	Importo di Liquidazione Euro	Performance % del Covered Warrant
Ipotesi 1	1.023525	1.12	-10%	94.25759	+126.15%
Ipotesi 2	1.1031325	1.12	-3%	15.29055	-63.31%
Ipotesi 3	1.250975	1.12	+10%	0	-100%

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione risulti essere un numero pari a zero, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai *Covered Warrant* e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

I *Covered Warrant* non danno luogo al pagamento di un rendimento certo e determinato o determinabile sin dall'origine.


c) Analisi di sensitività

La tabella qui di seguito evidenzia il senso della relazione tra le suddette variabili e il valore del *Covered Warrant*.

Effetto di un aumento (↑) nel livello delle variabili di mercato sul valore teorico del Covered Warrant


	Valore del Covered Warrant Call	Valore del Covered Warrant Put	Misura della variazione
Livello del Sottostante	↑	↓	δ (delta)
Vita residua	↑	↑	τ (theta)
Tasso di interesse	↑	↓	ρ (rho)
Dividendi attesi	↓	↑	f (phi)
Volatilità	↑	↑	v (vega)

d) **Grafico dell'Importo di Liquidazione a scadenza**



e) **Andamento storico e volatilità dei Sottostanti**

Si riporta altresì di seguito una rappresentazione grafica dell'andamento negli ultimi cinque anni del Sottostante



Fonte: Reuters

I prezzi, l'andamento storico e la volatilità dei Sottostanti sono disponibili sul sito *Internet* www.investimenti.unicredit.it

Si segnala che i dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

Allegato I

Numero di Serie	Emittente	Codice ISIN	Sottostante	Tipo	Prezzo di Esercizio / Strike Price	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità Emessa	Stile Europeo / Americano	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto Minimo di Negoziazione	Volatilità%	Tasso Risk Free%	Premio/Prezzo indicativo dei Covered Warrant	Prezzo del Sottostante	Valuta di Riferimento	Borsa di Riferimento / Mercato / Mercato di Riferimento
1	UniCredit	IT0005145054	EUR/CHF	Put	CHF 1,05	20/11/2015	16/03/2016	10	UI637L	1.000.000	Americana	100	100	11,75%	-0,8258%	0,1311	1,08675	CHF	Banca Centrale Europea
2	UniCredit	IT0005145062	EUR/CHF	Call	CHF 1,10	20/11/2015	14/12/2016	10	UI638L	1.000.000	Americana	100	100	11%	-1,025%	0,358	1,08675	CHF	Banca Centrale Europea
3	UniCredit	IT0005145070	EUR/CHF	Call	CHF 1,20	20/11/2015	14/12/2016	10	UI639L	1.000.000	Americana	100	100	11,25%	-1,025%	0,1029	1,08675	CHF	Banca Centrale Europea
4	UniCredit	IT0005145088	EUR/CHF	Put	CHF 1,00	20/11/2015	14/12/2016	10	UI640L	1.000.000	Americana	100	100	13,25%	-1,025%	0,2389	1,08675	CHF	Banca Centrale Europea
5	UniCredit	IT0005145096	EUR/CHF	Put	CHF 1,10	20/11/2015	14/12/2016	10	UI641L	1.000.000	Americana	100	100	11%	-1,025%	0,5793	1,08675	CHF	Banca Centrale Europea
6	UniCredit	IT0005145104	EUR/JPY	Call	JPY 140,00	20/11/2015	14/12/2016	10	UI642L	1.000.000	Americana	100	100	13,5%	0,0685%	0,3015	131,48	JPY	Banca Centrale Europea
7	UniCredit	IT0005145112	EUR/JPY	Put	JPY 120,00	20/11/2015	14/12/2016	10	UI643L	1.000.000	Americana	100	100	15,5%	0,0685%	0,265	131,48	JPY	Banca Centrale Europea
8	UniCredit	IT0005145120	EUR/JPY	Put	JPY 140,00	20/11/2015	14/12/2016	10	UI644L	1.000.000	Americana	100	100	13,5%	0,0685%	0,9564	131,48	JPY	Banca Centrale Europea
9	UniCredit	IT0005145138	EUR/USD	Call	USD 1,06	20/11/2015	16/03/2016	10	UI623L	1.000.000	Americana	100	100	14,75%	0,3893%	0,3874	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
10	UniCredit	IT0005145146	EUR/USD	Call	USD 1,08	20/11/2015	16/03/2016	10	UI624L	1.000.000	Americana	100	100	14,5%	0,3893%	0,2893	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
11	UniCredit	IT0005145153	EUR/USD	Call	USD 1,10	20/11/2015	16/03/2016	10	UI625L	1.000.000	Americana	100	100	14,25%	0,3893%	0,2097	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
12	UniCredit	IT0005145161	EUR/USD	Call	USD 1,14	20/11/2015	16/03/2016	10	UI626L	1.000.000	Americana	100	100	14,25%	0,3893%	0,0998	1,06765	USD	Banca Centrale Europea

Numero di Serie	Emittente	Codice ISIN	Sottostante	Tipo	Prezzo di Esercizio / Strike Price	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità Emessa	Stile Europeo / Americano	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto Minimo di Negoziazione	Volatilità %	Tasso Risk Free %	Premio/Prezzo indicativo dei Covered Warrant	Prezzo del Sottostante	Valuta di Riferimento	Borsa di Riferimento / Mercato / Mercato di Riferimento
13	UniCredit	IT0005145179	EUR/USD	Put	USD 1,00	20/11/2015	16/03/2016	10	UI627L	1.000.000	Americana	100	100	16%	0,3893%	0,1101	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
14	UniCredit	IT0005145187	EUR/USD	Put	USD 1,08	20/11/2015	16/03/2016	10	UI628L	1.000.000	Americana	100	100	14,5%	0,3893%	0,3757	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
15	UniCredit	IT0005145195	EUR/USD	Call	USD 1,08	20/11/2015	15/06/2016	10	UI629L	1.000.000	Americana	100	100	14%	0,4769%	0,4004	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
16	UniCredit	IT0005145203	EUR/USD	Put	USD 0,96	20/11/2015	15/06/2016	10	UI630L	1.000.000	Americana	100	100	16,25%	0,4769%	0,1093	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
17	UniCredit	IT0005145211	EUR/USD	Call	USD 1,04	20/11/2015	14/09/2016	10	UI631L	1.000.000	Americana	100	100	14,5%	0,5645%	0,7135	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
18	UniCredit	IT0005145237	EUR/USD	Put	USD 0,96	20/11/2015	14/09/2016	10	UI632L	1.000.000	Americana	100	100	16%	0,5645%	0,1592	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
19	UniCredit	IT0005145252	EUR/USD	Call	USD 1,04	20/11/2015	14/12/2016	10	UI633L	1.000.000	Americana	100	100	14,5%	0,6506%	0,8047	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
20	UniCredit	IT0005145278	EUR/USD	Call	USD 1,12	20/11/2015	14/12/2016	10	UI634L	1.000.000	Americana	100	100	13,5%	0,6506%	0,4121	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
21	UniCredit	IT0005145294	EUR/USD	Put	USD 0,96	20/11/2015	14/12/2016	10	UI635L	1.000.000	Americana	100	100	15,75%	0,6506%	0,2047	1,06765	USD	Banca Centrale Europea
22	UniCredit	IT0005145310	EUR/USD	Put	USD 1,04	20/11/2015	14/12/2016	10	UI636L	1.000.000	Americana	100	100	14,5%	0,6506%	0,4233	1,06765	USD	Banca Centrale Europea

Allegato II

INFORMAZIONI SU TASSI DI CAMBIO

I prezzi correnti delle Valute sono pubblicati giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e “MF”, su **www.investimenti.unicredit.it** e possono essere richiesti in un qualsiasi Giorno Lavorativo al numero verde 800.01.11.22 (numero gratuito) e sono altresì disponibili sulle pagine Reuters "ECB37".

I prezzi storici e i fixing ufficiali delle valute sono inoltre pubblicati sul sito internet della Banca Centrale Europea (www.ecb.int).

Il Fixing Sponsor e il Mercato é la Banca Centrale Europea.

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascun Titolo Sottostante, i siti *Internet* ed i codici *Reuters* e *Bloomberg*.

<i>Sottostante</i>	<i>Codice Reuters</i>	<i>Codice Bloomberg</i>	<i>Sito Internet</i>
EUR/CHF	EURCHF=	EURCHF Curncy	www.ecb.int
EUR/JPY	EURJPY=	EURJPY Curncy	www.ecb.int
EUR/USD	EUR=	EURUSD Curncy	www.ecb.int

Le informazioni di finanza straordinaria sui Sottostanti e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui *Covered Warrant* possono inoltre essere acquisite su www.investimenti.unicredit.it.

ALLEGATO III

Allegato III(A)

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)

(da compilare su carta intestata)

UniCredit Bank AG

Fax 02-49535357

Tel +49 89 378 14490

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

L'intermediario

che detiene in custodia i *Covered Warrant* per conto della propria clientela con la presente comunica la volontà di rinuncia all'esercizio a scadenza dei diritti garantiti dal *Covered Warrant* come da indicazione nel relativo prospetto di ammissione alla quotazione;

Codice ISIN dei *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza

Numero di *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all'esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a UniCredit Bank AG.

Luogo

Data

Firma (firme) del legale rappresentante dell'intermediario

Luogo

Data

Firma dell'investitore

Allegato III

Allegato III(B)

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)

A: [Denominazioni intermediario]

Fax []

Tel []

Copia a: UniCredit Bank AG

Fax 02-49535357

Tel +49 89 378 14490

La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei *Covered Warrant*, ha a oggetto:

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

Codice ISIN dei *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:

Numero di *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all'esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a UniCredit Bank AG.

Il Portatore di *Covered Warrant*:

Cognome e nome o ragione/denominazione sociale

Luogo

Data

Allegato III

Allegato III(C)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VOLONTARIO (FACSIMILE)

(da compilare su carta intestata)

UniCredit Bank AG

Fax 02-49535357

Tel +49 89 378 14490

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

L'intermediario

che detiene in custodia i *Covered Warrant* per conto della propria clientela,

con la presente esercita in modo irrevocabile i diritti garantiti dal *Covered Warrant* come da indicazione nel relativo prospetto di ammissione alla quotazione;

Codice ISIN dei *Covered Warrant* da esercitare

Numero di *Covered Warrant* da esercitare

i *Covered Warrant* da esercitare sono stati trasferiti sul conto n. [60547] di [SGSS] presso Monte Titoli;

A - ordina irrevocabilmente a UniCredit Bank AG di trasmettere l'importo della differenza al seguente conto in Euro intestato a:

Titolare del conto

numero c/c

presso Istituto Bancario – ABI + CAB

B - ordina irrevocabilmente a UniCredit Bank AG di accreditare l'importo in Euro della differenza tramite stanza di compensazione giornaliera:

intestazione beneficiario

codice CED

Il sottoscritto è consapevole che le disposizioni della dichiarazione d'esercizio non sono valide qualora non venissero rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere consegnati in tempo utile a UniCredit Bank AG o qualora venissero trasferiti in modo da rendere impossibile una chiara correlazione alla dichiarazione d'esercizio.

Luogo

Data

Firma (firme) del legale rappresentante dell'intermediario

Allegato III

Allegato III(D)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VOLONTARIO (FACSIMILE)

A: Intermediario:

Responsabile ufficio titoli

Fax

Tel

Copia a: UniCredit Bank AG

Fax 02-49535357

Tel +49 89 378 14490

La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei *Covered Warrant*, ha a oggetto:

Covered Warrant su scad. emessi da UniCredit S.p.A.

Codice ISIN dei *Covered Warrant* da esercitare

Numero di *Covered Warrant* da esercitare

Il sottoscritto è consapevole che:

1. con la presente Dichiarazione di Esercizio esercita in modo irrevocabile i *Covered Warrant* con le caratteristiche precedentemente descritte;
2. nel momento in cui la Dichiarazione di Esercizio è ricevuta dall'Agente per il Calcolo, non sarà possibile, per nessuna ragione, richiederne l'annullamento;
3. è esclusa la revoca della Dichiarazione di Esercizio.

4. la Dichiarazione di Esercizio dovrà pervenire all' Agente per il Calcolo entro le ore 10.00 (ora di Milano) del giorno in cui intende esercitare i *Covered Warrant*.
5. i *Covered Warrant* verranno trasferiti dall'Intermediario sul conto n. [60547] di [SGSS], presso Monte Titoli S.p.A.

Il Portatore di *Covered Warrant*

Cognome e nome o ragione/denominazione sociale del Portatore

Luogo e Data

Firma (firme) del Portatore

NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 a E.7).

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa ai Titoli e all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche dei Titoli e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE		
A.1	Introduzione e avvertenze	<ul style="list-style-type: none">- La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base;- qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento;- qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento, e- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli.
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite	Non Applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite.

SEZIONE B – EMITTENTE		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	La denominazione dell'Emittente è “UniCredit, società per azioni” e in forma abbreviata “UniCredit S.p.A.”
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione	UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, tel. +39 02 88621
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Descrizione del gruppo	<p>L'Emittente è la società capogruppo del Gruppo UniCredit e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate.</p> <p>L'Emittente, quale banca che esercita l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo UniCredit ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo bancario, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del gruppo bancario stesso.</p> <p>Il Gruppo UniCredit costituisce un primario gruppo finanziario globale radicato in 20 Paesi, con presenza tramite uffici di rappresentanza e filiali in circa 50 mercati internazionali.</p> <p>Il Gruppo UniCredit vanta una posizione di primario rilievo in termini di numero di filiali in Italia, oltre ad una presenza consolidata in alcune tra le aree geografiche più ricche dell'Europa occidentale (quali Germania e Austria) e ricopre un ruolo di primario <i>standing</i> in termini di totale attività in molti dei 13 Paesi dell'Est e Centro Europa in cui opera.</p>
B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. Il Prospetto di Base non contiene una previsione o stima degli utili.
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	<p>La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013, esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate agli stessi.</p> <p>Le informazioni finanziarie al 31 marzo 2015 ed al 31 marzo 2014 non sono state sottoposte a revisione contabile.</p>

B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	Principali dati economici, patrimoniali e finanziari⁽⁵⁾:				
		<i>Tabella 1: Principali coefficienti transitori e fondi propri al 31.03.2015, 31.12.2014, 31.03.2014; principali coefficienti e patrimonio di vigilanza al 31.12.2013⁽⁶⁾</i>				
			31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014⁽⁷⁾	31.12.2013
		Totale fondi propri (MILIONI DI €)	56.480	54.857	57.738	
		Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	44.898	45.499	42.634	
		Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	41.486	41.998	40.734	
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.412	3.502	1.900	
		Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	11.582	9.358	15.104	
		Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)				57.651
		Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)				42.737
		Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)				14.914
		Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)				-
		Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	420.637	409.223	418.870	423.739 ⁸⁾
		Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)	46,70%	48,47%	49,77%	50,10%
		Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	9,86%	10,26%	9,72%	
		Core Tier 1 Ratio				9,60%
		Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	10,67%	11,12%	10,18%	10,09%
		Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	13,43%	13,41%	13,78%	13,61%
		<i>Tabella 2: Livelli minimi dei coefficienti patrimoniali di vigilanza previsti dalla normativa in vigore al 31.03.2015</i>				
					31.03.2015⁽⁹⁾	
		CET1 Capital Ratio			4,50%	
		Tier 1 Capital Ratio			6,00%	
		Total Capital Ratio			8,00%	
Riserva di Conservazione del Capitale (costituita da Capitale primario di classe 1)			2,50%			
<i>Tabella 3: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2014 e al 31.12.2013 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽¹⁰⁾ a</i>						

⁽⁵⁾ Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. Essi non consentono un confronto omogeneo in quanto non vengono riesposti a seguito di riclassifiche.

⁽⁶⁾ Grandezze e ratios calcolati in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle date di riferimento. Con particolare riferimento al Core Tier 1 Ratio si informa che esso è stato calcolato (fino al 31 dicembre 2013) secondo una metodologia gestionale interna non essendo previsto dagli schemi obbligatori di vigilanza.

⁽⁷⁾ A partire dal 1° gennaio 2014, le grandezze sono calcolate secondo il framework regolamentare c.d. Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 – CRR) applicando le disposizioni transitorie (percentuali di phase-in e phase-out) definite da Banca d'Italia.

⁽⁸⁾ Nel 4° trimestre 2013 le attività ponderate per il rischio includono un'integrazione per floor Basilea 1 relativa al rischio di credito dei portafogli IRB pari a €39,0 miliardi. Il Core Tier 1 ratio a dicembre 2013 escludendo l'impatto del suddetto floor sarebbe pari al 10,57%.

⁽⁹⁾ I valori riportati sono quelli in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Cfr. Circolare n. 285 Banca d'Italia).

dicembre 2014 e dicembre 2013

	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹¹⁾	31.12.2013 (storico)	dati medi di sistema ^(*)	
				dicembre 2014	dicembre 2013
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	10,10%	9,25%	8,66%	10,7%	9,5%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,19%	3,74%	3,59%	4,7%	4,2%
Partite anomale ⁽¹²⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	16,34%	15,76%	14,99%	18,5%	16,7%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,73%	8,22%	7,91%	10,9%	10,1%
Rapporto di copertura delle sofferenze	62,2%	63,1%	62,1%	60,3%	58,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,3%	52,5%	51,7%	46,6%	44,4%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	39,9%	38,8%	38,6%	n.d.	n.d.
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela) ^(**)	3,89%	n.d.	0,39%	n.d.	n.d.

(*) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice);

(**) A seguito della piena implementazione di Basel III (CRD IV – CRR) entrata in vigore con riferimento alla data del 31/03/2014, l'esposizione sui Grandi Rischi rapportata agli impieghi al 31/12/2014 non è confrontabile con lo stesso rapporto al 31/12/2013.

Tabella 4: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.03.2015 e al 31.12.2014

	31.03.2015	31.12.2014 (ricostruito) ⁽¹³⁾	31.12.2014 (storico)
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,75%	9,70%	10,10%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,08%	4,09%	4,19%
Partite anomale ⁽¹⁴⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	15,78%	15,96%	16,34%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,51%	8,64%	8,73%
Rapporto di copertura delle sofferenze	61,7%	61,4%	62,2%
Rapporto di copertura delle partite anomale	50,6%	50,5%	51,3%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	38,3%	38,9%	39,9%
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela)	2,13%	3,90%	3,89%

Tabella 5: Esposizioni rinegoziate qualificate come forbearance al 31.12.2014 (Crediti verso clientela)

(MILIONI DI €)	Performing Esposizione netta	Non Performing Esposizione netta		Totale		
		Scadute deteriorate	Altre	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
Totale	5.831	314	9.287	21.048	5.616	15.432
di cui:						
Italia	2.750	201	4.153	9.308	2.204	7.104
Germania	1.584	7	2.826	6.041	1.624	4.417
Austria	579	7	459	1.575	530	1.045
CEE	816	97	1.445	3.338	980	2.358

⁽¹⁰⁾ Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽¹¹⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati ricostruiti per permetterne la comparabilità alla stessa data del 2014:

- per effetto dell'introduzione dei principi contabili IFRS 10 e IFRS 11;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce "Fondi per rischi e oneri" alla voce "Altre passività dello Stato patrimoniale passivo";
- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte dalle voci crediti/debiti verso clientela alle voci crediti/debiti verso banche.

⁽¹²⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, incagli, crediti ristrutturati e scaduti da oltre 90gg.

⁽¹³⁾ Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio Held for sale

⁽¹⁴⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti da oltre 90gg.

Polonia	102	2	404	786	278	508
Rapporto di copertura						26,7%
Incidenza sui crediti verso clientela						3,14%

Tabella 6: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2014 e al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹⁵⁾	31.12.2013 (storico)
Margine d'interesse	12.062	11.918	12.605
Margine di Intermediazione	21.320	23.196	24.402
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	16.800	9.550	10.659
Costi operativi	(14.126)	(17.611)	(18.191)
Utile (Perdita) Netto	2.008	(13.965)	(13.965)

Tabella 7: Principali dati di conto economico consolidati al 31.03.2015 e al 31.03.2014

(MILIONI DI €)	31.03.2015	31.03.2014
Margine d'interesse	2.873	2.982
Margine di Intermediazione	5.510	5.316
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	4.533	4.477
Costi operativi	(3.663)	(3.487)
Utile (Perdita) Netto	512	712

Tabella 8: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31.03.2015, al 31.12.2014 e al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	31.03.2015	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹⁶⁾	31.12.2013 (storico)
Crediti verso banche ⁽¹⁷⁾	89.014	68.730	63.310	61.119
Attività finanziarie ⁽¹⁸⁾	262.859	239.728	206.540	206.632
Impieghi ⁽¹⁹⁾	482.658	470.569	483.684	503.142
Totale attivo	900.649	844.217	825.919	845.838
Debiti verso banche ⁽²⁰⁾	130.422	106.037	107.830	110.222
Raccolta diretta ⁽²¹⁾	573.787	560.688	557.379	571.024
Passività finanziarie di negoziazione ⁽²²⁾	90.224	77.135	63.799	63.169
Passività finanziarie valutate al fair value ⁽²³⁾	539	567	711	702
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	51.331	49.390	46.722	46.841
Capitale sociale	19.906	19.906	19.655	19.655
Posizione interbancaria netta ⁽²⁴⁾	(41.408)	(37.307)	(44.520)	(49.103)

Tabella 9: Indicatori di liquidità consolidati al 31.03.2015, al 31.12.2014, al 31.03.2014 e al 31.12.2013

31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014	31.12.2013
------------	------------	------------	------------

⁽¹⁵⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri e dalla voce 220. Altri oneri/proventi di gestione alla voce 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie.

⁽¹⁶⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti, rispetto a quanto pubblicato in tale data:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della compensazione delle attività fiscali anticipate, voce 140. Attività fiscali – anticipate dello Stato patrimoniale attivo, con le relative passività fiscali differite, voce 80.b) Passività fiscali – differite dello Stato patrimoniale passivo;
- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte le voci crediti verso banche e crediti verso clientela;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 120.b) Fondi per rischi e oneri – altri fondi alla voce 100. Altre passività dello Stato patrimoniale passivo

⁽¹⁷⁾ Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁸⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al fair value; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

⁽¹⁹⁾ Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

⁽²⁰⁾ Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽²¹⁾ Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

⁽²²⁾ Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

⁽²³⁾ Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value dello stato patrimoniale.

⁽²⁴⁾ Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

		Loans/Deposits ratio	114,1%	114,7%	122,1%	122,4%
		<p>Credit Spread</p> <p>Il valore del <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>interest rate swap</i> di durata corrispondente) rilevato in data 29 giugno 2015, è pari a 155 <i>basis points</i>. Inoltre, il medesimo indicatore calcolato come media dei valori giornalieri su 14 giorni di calendario antecedenti la data del 29 giugno 2015 (incluso) è pari a 133 <i>basis points</i>.</p> <p>Si riportano altresì di seguito le caratteristiche del titolo di riferimento dell'Emittente utilizzato ai fini della determinazione del valore del <i>credit spread</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denominazione: "UniCredit S.p.A. 2012-2018 Obbligazioni a sei anni con Tasso Fisso annuale pari al 5,65%"; • Codice ISIN: IT0004826092; • Ammontare in circolazione: Euro 340.242.000,00; • Durata residua del titolo (al 29 giugno 2015): 3 anni e 1 mese ca.; • Principali sedi di negoziazione: EuroTLX <p>Il <i>credit spread</i> inteso come differenza tra il tasso di rendimento a scadenza di un paniere di obbligazioni a tasso fisso, <i>senior</i>, emesse da emittenti finanziari europei aventi <i>rating</i> compreso tra BBB- e BBB+⁽²⁵⁾ con medesima durata residua del titolo di riferimento dell'Emittente (calcolato facendo riferimento alle curve con <i>ticker</i> IGEEFB03 e IGEEFB04, debitamente interpolate, come elaborate da Bloomberg) e il tasso <i>interest rate swap</i> interpolato di durata corrispondente alla data del 29 giugno 2015 è pari a 87 <i>basis points</i>.</p>				
	Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.				
	Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit, dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (31 marzo 2015).				
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	<p>Alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti gli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013 e nel resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 31 marzo 2015, accessibili al pubblico sul sito web www.unicreditgroup.eu e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili sul sito web dell'Emittente.</p>				
B.14	Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.				
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria, Polonia e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.				
B.16	Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.				
B.17	Rating attribuiti su	Di seguito sono indicati i rating di credito attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito alla				

⁽²⁵⁾ Il paniere ricomprende titoli di emittenti il cui giudizio di rating appartiene al livello più basso dell'*investment grade*, precedente il livello speculativo.

richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione	data di approvazione del Prospetto di Base.					
	AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
	Fitch Ratings*	F2	BBB+	stable	BBB	1 aprile 2015
	Moody's Investor Service*	P-2	Baa1	stable	Ba1	22 giugno 2015
	Standard & Poor's*	A-3	BBB-	stable	BBJ	18 dicembre 2014
* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating (così come successivamente modificato e integrato).						
** Debito non subordinato e non garantito.						

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI		
C.1	Tipo e classe dei Titoli e codici di identificazione	<p>Gli strumenti finanziari sono <i>Covered Warrant</i> di stile americano della tipologia specificata per ciascun Certificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi, aventi come Sottostante Tassi di Cambio .</p> <p>Il codice ISIN è specificato per ciascun Certificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.</p>
C.2	Valuta di emissione dei Titoli	<p>I <i>Covered Warrant</i> sono emessi in Euro.</p> <p>La Valuta di Liquidazione è indicata nell'elemento C.18.</p>
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli	<p>I <i>Covered Warrant</i> sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i <i>Covered Warrant</i> dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.</p>
C.8	Diritti connessi ai Titoli e ranking	<p>Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei <i>Covered Warrant</i>, il pagamento di un importo eventuale in contanti, vale a dire l'Importo di Liquidazione.</p> <p>I diritti connessi ai <i>Covered Warrant</i> costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano <i>pari passu</i> nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni e i privilegi di legge. Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D.6 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi")</p>
C.11	Quotazione	<p>Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei <i>Covered Warrant</i> di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana (il SeDeX), con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.</p> <p>L'Emittente ha richiesto l'ammissione alla quotazione dei Titoli sul mercato SeDeX®</p>

C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti	<p>Il valore dei <i>Covered Warrant</i> è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo <i>Strike Price</i>, la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse.</p> <p>Inoltre, il prezzo di un <i>Covered Warrant</i> è influenzato dal passare del tempo, in quanto una riduzione della durata residua dei <i>Covered Warrant</i> e, quindi, della possibilità per il <i>Covered Warrant</i> di accrescere il proprio valore entro la Data di Esercizio, cosicché, quanto più breve è la vita residua di un <i>Covered Warrant</i>, tanto più difficile sarà che, se esso è <i>out of the money</i>²⁶, possa diventare <i>in the money</i>²⁷. Tale decadimento è chiamato <i>theta</i> ("decadimento temporale" o "<i>time decay</i>").</p>
C.16	Data di Scadenza e Data di Esercizio	<p>La Data di Scadenza è specificata per ciascun Certificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.</p> <p>La Data di Esercizio è la Data di Esercizio Effettivo.</p> <p>La Data di Esercizio Effettivo è qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio.</p> <p>Il Periodo di Esercizio è il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza.</p> <p>In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza.</p>
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento dei Titoli	<p>L'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> comporta la consegna fisica del Sottostante.</p>
C.18	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Titoli	<p>I <i>Covered Warrant</i> potranno essere esercitati validamente durante il Periodo di Esercizio oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dal soggetto che assume gli obblighi e svolge i compiti dell'agente di calcolo (l'Agente per il Calcolo) sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.</p> <p>L'Importo di Liquidazione</p> <p>nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i> è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;</p> <p>nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Put</i> è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.</p> <p>La Valuta di Liquidazione è l'Euro. Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà utilizzato il Tasso di Conversione pubblicato dalla Banca Centrale Europea o altra autorità competente alla Data di Osservazione del Tasso di Conversione, tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione. Il numero minimo di <i>Covered Warrant</i> e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio è pari a 100 (il Lotto Minimo di Esercizio).</p>
C.19	Prezzo di Esercizio	<p>Il Prezzo di Esercizio/<i>Strike Price</i> è specificato per ciascun Certificato nella Tabella allegata</p>

²⁶ Un *covered warrant* si dice *out-of-the-money* quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un *call* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è inferiore allo *strike*, mentre, al contrario, un *put* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è superiore allo *strike*.

²⁷ Un *covered warrant* si dice *in-the-money* quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay off* positivo): pertanto, un *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, un *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di *covered warrant deep in-the-money*).

		alla presente Nota di Sintesi.
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante	<p>I <i>Covered Warrant</i> hanno come Sottostante:</p> <p>i tassi di cambio EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY (i Tassi di Cambio);</p> <p>Il Sottostante dei <i>Covered Warrant</i> è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.</p> <p>Le informazioni relative al Sottostante sono specificate nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.</p> <p>Le informazioni relative al Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g., "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") ovvero tramite altre fonti informative quali il sito <i>Internet</i> del mercato in cui sono scambiati i tassi di cambio nonché sulle pagine delle relative agenzie informative come <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>.</p>

SEZIONE D – RISCHI

D.2	Principali rischi specifici per l’Emittente	<p>Con riferimento all’Emittente, i seguenti fattori di rischio, descritti nel Documento di Registrazione, dovrebbero essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischio relativo al Credit Spread dell’Emittente</u> Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che il <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>Interest Rate Swap</i> di durata corrispondente) rilevato in data 29 giugno 2015 è pari a 155 <i>basis points</i>. Inoltre, il medesimo indicatore calcolato come media dei valori giornalieri su 14 giorni di calendario antecedenti il 29 giugno 2015 (incluso) è pari a 133 <i>basis points</i> e risulta superiore al <i>credit spread</i> riferito ad un paniere di obbligazioni a tasso fisso <i>senior</i> di emittenti finanziari europei con rating tra BBB- e BBB+⁽²⁸⁾ con medesima durata dell’obbligazione e rilevato alla stessa data (pari a 87 <i>basis points</i>). Considerato che un elevato livello di <i>credit spread</i> è espressione di un rischio di credito dell’emittente valutato dal mercato come significativo, si invita l’investitore a considerare anche tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente. • <u>Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull’andamento del Gruppo UniCredit</u> Il rallentamento dell’economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul corso delle azioni della Banca e sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi. • <u>Rischi connessi alla crisi del debito dell’Area Euro</u> La crisi dei debiti sovrani ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dell’Unione Monetaria Europea. Il rischio di un rapido e significativo riprezzamento degli <i>spread</i> di credito è diminuito sensibilmente a seguito delle misure non convenzionali lanciate dalla BCE, sebbene permangano situazioni di incertezza che potrebbero generare nuovamente un incremento dei costi di finanziamento e pesare sull’outlook economico dei Paesi dell’Area Euro. Ogni ulteriore aggravarsi della crisi del debito sovrano europeo potrebbe avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e sulla valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. Le recenti tensioni geopolitiche in Ucraina hanno incrementato la volatilità nei Paesi emergenti e potrebbero impattare negativamente sulle economie della regione. • <u>Rischi connessi all’esposizione di UniCredit al debito sovrano</u> Al 31 dicembre 2014 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 122.347 milioni, di cui oltre il 90% concentrato su otto Paesi, tra i quali l’Italia per una quota di oltre il 49% sul totale complessivo. Il restante 10% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 53 Paesi. Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali. Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di <i>impairment</i> al 31 dicembre 2014. Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i “finanziamenti” erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l’esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano oltre il 95% di dette esposizioni – al 31 dicembre 2014 ammonta a euro 25.395 milioni. • <u>Rischio di liquidità</u> Il rischio di liquidità identifica l’eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisi senza pregiudicare l’operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria. I diversi tipi di liquidità gestiti dalla banca sono: <ul style="list-style-type: none"> - rischio di finanziamento (<i>funding liquidity risk</i>), la banca potrebbe non essere in grado di affrontare in modo efficace eventuali uscite di cassa previste o impreviste a causa della mancata disponibilità di fonti di finanziamento; - rischio di mercato (<i>market liquidity risk</i>), la banca, nel liquidare un considerevole ammontare di <i>asset</i>, si trova di fronte a una notevole (e sfavorevole) variazione di prezzo generato da fattori esogeni o endogeni; - rischio di <i>mismatch</i>, il rischio generato dal disallineamento tra gli importi e/o le scadenze dei flussi finanziari in entrata e in uscita; - rischio di <i>contingency</i>, impegni futuri e inaspettati (ad esempio tiraggio delle linee di credito, prelievo di depositi, aumento delle garanzie) potrebbero richiedere alla banca una maggiore quantità di liquidità rispetto a quella utilizzata nell’ordinaria gestione.
-----	---	---

⁽²⁸⁾ Il paniere ricomprende titoli di emittenti il cui giudizio di *rating* appartiene al livello più basso dell’*investment grade*, precedente il livello speculativo.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi relativi alle esposizioni infragruppo</u> L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle <i>subholding</i> del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del <i>funding gap</i> non solo in Italia, ma in tutte le <i>subsidiaries</i>. Un eventuale deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) potrebbe avere un significativo effetto negativo prevalentemente sui costi di finanziamento e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari di UniCredit e del Gruppo. • <u>Rischio di mercato</u> Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali, <i>inter alia</i>, la fluttuazione dei tassi di interesse o le variazioni dei tassi di cambio. • <u>Rischio di credito</u> Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia che si sostanziano, tra l'altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. A tal riguardo, a fronte del contesto economico, si potrebbe verificare un'ulteriore riduzione del reddito disponibile delle famiglie e della redditività delle imprese e/o un ulteriore impatto negativo sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo. Non si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello degli accantonamenti effettuati, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. • <u>Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati</u> L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati stipulati con UniCredit o società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. • <u>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle autorità di vigilanza</u> Esistono procedimenti giudiziari pendenti. In numerosi casi sussiste una notevole incertezza circa il loro possibile esito e l'entità dell'eventuale perdita. In tali casi, finché sussiste l'impossibilità di prevedere gli esiti e stimare le eventuali perdite in modo attendibile, in conformità con i principi contabili internazionali IAS, non vengono effettuati accantonamenti. • <u>Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche</u> L'attività del Gruppo è legata alle variazioni dello scenario macroeconomico delle aree in cui opera ed alla normativa ivi applicabile. In particolare, l'Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera; pertanto, qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, dovesse manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l'eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell'area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. Con riferimento ai Paesi dell'Europa Centro Orientale (CEE, <i>Central Eastern Europe</i>) dove il Gruppo è attivo con una significativa presenza (inclusi, tra gli altri, la Polonia, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l'Ungheria), i rischi e le incertezze ai quali il Gruppo è esposto assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi e l'appartenenza o meno all'Unione Europea costituisce solo uno dei fattori principali da considerare. I Paesi della CEE, sono stati storicamente caratterizzati da alta volatilità nel mercato dei capitali e dei cambi, oltre che da un certo grado di instabilità politica, economica e finanziaria, come mostra anche la più recente tensione tra Ucraina e Russia. In alcuni casi, i Paesi della CEE sono contraddistinti da un minore livello di sviluppo del sistema politico, finanziario e giudiziario. Inoltre tassi di crescita dei Paesi della CEE più bassi rispetto ai livelli registrati in passato, unitamente alle ripercussioni negative su tali Paesi derivanti dalle incertezze relative alle economie dell'Europa Occidentale, potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. • <u>Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici</u> Il Gruppo UniCredit è esposto ai rischi operativi, quali ad esempio il rischio di perdite derivanti da frodi interne od esterne, attività non autorizzate sul mercato dei capitali, interruzione e/o malfunzionamento dei servizi e dei sistemi (compresi quelli di natura informatica), errori, omissioni e ritardi nella prestazione dei servizi offerti, inadeguatezza o non corretto funzionamento delle procedure aziendali, errori o carenze delle risorse umane, reclami della clientela, distribuzione dei prodotti non in conformità alle normative a presidio della prestazione dei servizi di investimento, sanzioni derivanti da violazioni normative così come al mancato rispetto delle procedure relative all'identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi stessi. • <u>Rischi connessi alla mancata attuazione del piano strategico 2013 – 2018</u> In data 11 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato il Piano Strategico 2013-2018. Il Piano Strategico 2013-2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazioni di azioni che dovranno essere intraprese da parte del <i>management</i> nell'arco temporale del Piano.
--	--

Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2013-2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il *management* non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il *management* può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo.

A fronte dell'incertezza che caratterizza non solo i dati previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del *management* sulla base del Piano Strategico 2013-2018 possono produrre, gli investitori sono invitati a non fare esclusivo affidamento su tali dati nell'assumere le proprie decisioni di investimento.

- Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche

Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni, con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Documento di Registrazione, si annoverano (i) le normative comunitarie e nazionali che recepiscono l'insieme dei provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea III", (ii) la direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, (iii) l'insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l'Unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa) e che comprende il meccanismo di vigilanza unico, il meccanismo unico di risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi, (iv) la proposta della Commissione Europea di riforma strutturale del settore bancario dell'UE pubblicata il 29 gennaio 2014 che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di alto livello (Gruppo Liikanen) e (v) la revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2), (vi) la proposta del *Financial Stability Board* di introdurre un ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al *bail-in* in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto "TLAC"); (vii) le proposte di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenute a fini prudenziali.

- Rischi connessi all'entrata in vigore e alla modifica di nuovi principi contabili e/o regolamentari

Per effetto dell'entrata in vigore e della successiva applicazione di nuovi principi contabili e/o regolamentari e/o di modifiche di *standard* esistenti, il Gruppo potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e/o regolamentare di alcune operazioni e dei relativi oneri / proventi, con possibili effetti significativi, anche negativi, sia rispetto all'attuale patrimonio che alle stime contenute nei piani finanziari per gli esercizi futuri. In particolare dal 2018 è prevista l'entrata in vigore del nuovo principio IFRS 9 per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.

- Informativa relativa al valore delle quote rappresentative del capitale di Banca d'Italia

UniCredit detiene il 22,114% delle quote del Capitale di Banca d'Italia, iscritte tra le attività finanziarie disponibili per la vendita per euro 1.659 milioni a seguito dell'aumento di capitale realizzato nel 2013. Con l'aumento di capitale è stato introdotto un limite pari al 3% per la detenzione delle quote, stabilendo che non spetteranno diritti di voto né diritti ai dividendi sulle quote eccedenti e che vi sia un periodo di adeguamento (entro il quale procedere all'alienazione delle quote eccedenti) non superiore a 36 mesi (a partire dal dicembre 2013) durante il quale a tali quote eccedenti non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i diritti ai dividendi.

La partecipazione in Banca d'Italia è valutata al fair value, definito attraverso un processo valutativo di natura fondamentale di livello 3. Tale valutazione, basata su un dividend discount model di lungo periodo rettificata da uno sconto di liquidità idoneo a riflettere una limitata circolazione delle quote, si è tenuto anche conto del valore a cui è stato eseguito l'Aumento di Capitale. Come ogni valutazione di un titolo non quotato definita attraverso l'utilizzo di modelli e di variabili non osservabili, sussiste un certo livello di incertezza e giudizio professionale. Inoltre, nello specifico caso della partecipazione in oggetto, l'effettiva creazione, nei prossimi mesi, di scambi sulle quote si qualifica come un fattore di incertezza nel contesto della determinazione del *fair value* e della sua sostenibilità nel prossimo futuro.

- Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente

In conformità alla disciplina dettata dagli IFRS, l'Emittente procede a formulare valutazioni, stime e ipotesi in conformità alla disciplina dettata dai principi stessi che ne influenzano l'applicazione e si riflettono sugli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché sull'informativa relativa alle attività/passività potenziali.

- Rischi connessi all'esercizio del *Goodwill Impairment Test*

I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica della recuperabilità dell'avviamento (in particolare i flussi di cassa previsti per le varie *Cash Generating Unit* (CGU), nonché i tassi di

	<p>attualizzazione utilizzati) sono significativamente influenzati dal quadro macroeconomico e di mercato che potrebbe registrare mutamenti ad oggi non prevedibili. L'effetto di questi mutamenti, nonché di cambiamenti delle strategie aziendali potrebbe pertanto condurre nei bilanci dei prossimi esercizi a una revisione delle stime dei flussi di cassa afferenti alle singole CGU e degli assunti sulle principali grandezze finanziarie (tassi di attualizzazione, tassi di crescita attesi, Core Tier 1 ratio, ecc.) che potrebbe avere riflessi sulle future risultanze dei <i>test di impairment</i>.</p>
--	---

<p>D.6</p>	<p>Principali rischi specifici per i Titoli</p>	<p>Gli strumenti finanziari derivati, quali i <i>Covered Warrant</i>, costituiscono un investimento altamente volatile e sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, che può comportare sino all'integrale perdita della somma utilizzata per l'investimento nei <i>Covered Warrant</i> (premio) più le commissioni, laddove il <i>Covered Warrant</i> giunga a scadenza senza alcun valore.</p> <p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nei <i>Covered Warrant</i> è soggetto ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di perdita del capitale investito. Nel caso in cui l'andamento del Sottostante sia sfavorevole, l'investimento nei <i>Covered Warrant</i> è soggetto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Nel caso in cui il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia in caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Put</i>, pari o superiore allo <i>Strike Price</i> o in caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i>, inferiore o pari allo <i>Strike Price</i>, il valore dei <i>Covered Warrant</i> sarà pari a zero. • Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento. L'investimento nei <i>Covered Warrant</i> è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'importo di Liquidazione dei <i>Covered Warrant</i> alla scadenza. • Caratteristiche generali dei <i>covered warrant</i>. I <i>covered warrant</i> sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, caratteristiche in comune con i contratti di opzione. • Elevata rischiosità dei <i>covered warrant</i> e loro complessità. I <i>covered warrant</i>, costituiscono un investimento altamente volatile e sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, che può comportare sino all'integrale perdita delle somme versate a titolo di prezzo, spese o commissioni connesse all'investimento. • Effetto Leva. Una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente significativa può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del <i>covered warrant</i>, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso. • Rischio di Opzione. I <i>covered warrant</i> sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del Sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei <i>Covered Warrant</i> comprendono, (i) la volatilità o le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il tempo residuo a scadenza delle opzioni incorporate nei <i>Covered Warrant</i>, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione <i>call</i> relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (<i>deep out of the money</i>), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione <i>put</i> relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione. • Rischio relativo al livello dello <i>Strike Price</i>. Il rendimento del <i>Covered Warrant</i> è calcolato a partire dal valore del Sottostante alla/e Data/e di Esercizio rispetto al livello di valore predefinito, denominato <i>Strike Price</i>. Il posizionamento dello <i>Strike Price</i>, pertanto, influenza il rendimento del <i>Covered Warrant</i>. In particolare, con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i>, maggiore è lo <i>Strike Price</i> minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio e con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Put</i>, minore è lo <i>Strike Price</i> minore è la probabilità di un
-------------------	--	--

rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio.

- **Rischio di cambio.** Variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Emissione ovvero la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione, a seconda del caso, possono influenzare anche significativamente il valore dei Covered Warrant ovvero l'ammontare dell'Importo di Liquidazione.

- **Commissioni di esercizio/negoziazione.** I potenziali investitori nei *Covered Warrant* dovrebbero tener presente che l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio.

- **Rischio di liquidità.** Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori potrebbero avere difficoltà a procedere a un disinvestimento dei propri *Covered Warrant* e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche dei *Covered Warrant*).

- **Assenza di interessi/dividendi.** I *Covered Warrant* conferiscono al Portatore esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i *Covered Warrant* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente.

- **Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo.** Le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno considerate definitive e vincolanti per i Portatori, salvo il caso di errore manifesto, e potrebbero influire negativamente sul valore dei *Covered Warrant*.

- **Rischio connesso alle modalità di esercizio dei Covered Warrant.** I *Covered Warrant* sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, nel caso di Covered Warrant di stile americano, oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, nel caso di Covered Warrant di stile europeo. Si rammenta che per i Covered Warrant sono previsti termini e modalità specifici per il loro esercizio. L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

- **Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei Covered Warrant nel caso in cui non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Rilevante con tali rettifiche.**

- **Eventi di Turbativa del Mercato.** Ove, alla Data di Valutazione, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato.

- **Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.** Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "**Direttiva BRRD**") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca.

L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD può avere come conseguenza per i Portatori, in determinate situazioni, la perdita totale o parziale del proprio investimento. Lo strumento del "*bail-in*" prevede il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale dei *Covered Warrant*. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrant* e modificare la scadenza dei medesimi, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto dell'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 111 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare"), salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD che *inter alia* attribuisce all'Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di indebitamento che siano parimenti ordinate rispetto ai *Covered Warrant* nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti.

Di conseguenza, in caso di applicazione dello strumento del "*bail-in*" i Portatori di una data serie di *Covered Warrant* potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale,

		<p>ove al contempo altre serie di <i>Covered Warrant</i> o altre passività di pari grado, potrebbero invece parzialmente o integralmente essere escluse dall'applicazione dello strumento del "bail-in".</p> <p>Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:</p> <p>(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;</p> <p>(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;</p> <p>(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.</p> <p>Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.</p> <p>La Direttiva BRRD ha previsto il suo recepimento a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014, con applicazione delle disposizioni a tal fine adottate a partire dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Alla data di approvazione del Prospetto di Base non sono state ancora emanate leggi specifiche per l'adozione della Direttiva BRRD in Italia, tuttavia, si prevede che la Direttiva BRRD sarà recepita in Italia nel corso del 2015. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di potenziali conflitti di interessi. I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. • Rischi inerenti a modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi. • Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità. • Rischio connesso alla variazione del regime fiscale. • Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei <i>Covered Warrant</i>. • Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante. • Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento a ragionevole discrezione dell'Emittente e senza il preventivo assenso dei Portatori.
--	--	---

SEZIONE E – OFFERTA

E.2 b	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	Non Applicabile
E.4	Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	<p>I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere

		<p>un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione).</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. • I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX, e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. • Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	Non Applicabile

Allegato alla Nota di Sintesi - Tabella

Codice (Elemento C.1)	ISIN	Tipologia (Elemento C.1)	Call/Put	Data di (Elemento C.16)	Scadenza	Prezzo di Esercizio / Strike Price (Elemento C.19)	Sottostante (Elemento C.20)	Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Bloomberg (Elemento C.20)	Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Reuters (Elemento C.20)
IT0005145054		Put		16/03/2016		CHF 1,05	EUR/CHF	EURCHF Curney	EURCHF=
IT0005145062		Call		14/12/2016		CHF 1,10	EUR/CHF	EURCHF Curney	EURCHF=
IT0005145070		Call		14/12/2016		CHF 1,20	EUR/CHF	EURCHF Curney	EURCHF=
IT0005145088		Put		14/12/2016		CHF 1,00	EUR/CHF	EURCHF Curney	EURCHF=
IT0005145096		Put		14/12/2016		CHF 1,10	EUR/CHF	EURCHF Curney	EURCHF=
IT0005145104		Call		14/12/2016		JPY 140,00	EUR/JPY	EURJPY Curney	EURJPY=
IT0005145112		Put		14/12/2016		JPY 120,00	EUR/JPY	EURJPY Curney	EURJPY=
IT0005145120		Put		14/12/2016		JPY 140,00	EUR/JPY	EURJPY Curney	EURJPY=
IT0005145138		Call		16/03/2016		USD 1,06	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145146		Call		16/03/2016		USD 1,08	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145153		Call		16/03/2016		USD 1,10	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145161		Call		16/03/2016		USD 1,14	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145179		Put		16/03/2016		USD 1,00	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145187		Put		16/03/2016		USD 1,08	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145195		Call		15/06/2016		USD 1,08	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145203		Put		15/06/2016		USD 0,96	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145211		Call		14/09/2016		USD 1,04	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145237		Put		14/09/2016		USD 0,96	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=

IT0005145252	Call	14/12/2016	USD 1,04	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145278	Call	14/12/2016	USD 1,12	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145294	Put	14/12/2016	USD 0,96	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=
IT0005145310	Put	14/12/2016	USD 1,04	EUR/USD	EURUSD Curney	EUR=

Il Fixing Sponsor e il Mercato é la Banca Centrale Europea. I prezzi storici e i fixing ufficiali delle valute sono inoltre pubblicati sul sito internet della Banca Centrale Europea (www.ecb.int).

GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente Principale	UniCredit S.p.A. o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente per il Pagamento	UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente per il Pagamento Secondario	Il soggetto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Altro Mercato	Con riferimento a un Sottostante che sia: (i) un Tasso di Cambio, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sul quale il Tasso di Cambio rilevante è quotato o negoziato, (ii) un Titolo di Stato, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui il Titolo di Stato è quotato.
American Depositary Receipts (ADR)	Titoli quotati in mercati regolamentati americani rappresentativi di azioni emesse da una società non avente sede negli Stati Uniti d'America.
Banca Depositaria	La banca emittente i <i>Depositary Receipts</i> e depositaria delle azioni sottostanti nell'interesse dei portatori dei titoli. La Banca Depositaria è solitamente costituita nello stato dove si intende quotare i <i>Depositary Receipts</i> e svolge diversi ruoli a beneficio del portatore di tali titoli. In particolare, essa è solitamente incaricata del pagamento dei dividendi sui titoli, provvedendo anche alle operazioni di cambio dalla valuta dell'azione alla valuta del portatore dei <i>Depositary Receipts</i> , nonché di fornire ai portatori dei <i>Depositary Receipts</i> , nella loro lingua, tutte le informazioni rilevanti sulla società emittente le azioni.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A.
Caso di Fusione	Con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni, ogni caso di: (i) riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione – o l'impegno irrevocabile a trasferirle – a un'altra persona fisica o giuridica; (ii) concentrazione o fusione in senso stretto per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui a esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o

concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); o

- (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta); o
- (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui a esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa purché, in ogni caso, la data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia questa precedente o, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale; o
- (v) eventuali ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Collocatori

In caso di offerta dei *Covered Warrant*, le banche e gli intermediari finanziari che collocheranno i *Covered Warrant*.

Componente dell'Indice

Ciascuna attività componente l'Indice, come specificata dal relativo Sponsor.

Condizioni Definitive

Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione dei Titoli. Le Condizioni Definitive sono trasmesse all'autorità competente dall'Emittente o dai suoi agenti, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile e messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, a esempio, il sito *internet* del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

CONSOB

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

***Covered Warrant* o Titoli**

I *covered warrant* che saranno di volta in volta offerti e/o quotati ai sensi del Programma.

Data di Emissione

Con riferimento a ciascuna Serie, la data di emissione indicata

nelle Condizioni Definitive.

Data di Esercizio

Con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio:

- (i) di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive;
- (ii) di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.

In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei *Covered Warrant* è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo le modalità indicate alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Data di Esercizio Effettivo

La data di esercizio effettivo definita alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Data di Liquidazione

Il quinto Giorno Lavorativo che segue la Data di Valutazione o il diverso Giorno Lavorativo indicato nelle Condizioni Definitive.

Data di Osservazione del Tasso di Conversione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive:

- (a) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, la Data di Valutazione;
- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* su Commodities, Indici, Azioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF e Futures su Tassi di Interesse, il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Data di Scadenza

Con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono indicata nelle Condizioni Definitive.

Data di Valutazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive:

- (a) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, ai *Covered Warrant* su Indici, ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, ai *Covered Warrant* su Fondi e ai *Covered Warrant* su ETF, la data che cadrà:
 - (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", alla Data di Scadenza;
 - (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", alla Data di Scadenza in caso di esercizio di *Covered Warrant* alla Data di Scadenza o il primo giorno successivo alla Data di Esercizio Effettivo in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante

il Periodo di Esercizio;

- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - con riferimento alle Azioni Italiane, il giorno immediatamente precedente la Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - con riferimento alle Azioni Europee, alle Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - con riferimento alle Azioni diverse da quelle sopra indicate la Data di Scadenza o la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - alla Data di Esercizio Effettivo.
- (c) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esercizio Effettivo;
- (d) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - alla Data di Esercizio Effettivo.

Nel caso in cui una Data di Valutazione cada in un giorno che non

sia un Giorno di Negoziazione, tale Data di Valutazione sarà posticipata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

Depositary Receipts

Titoli quotati in mercati regolamentati rappresentativi di una o più azioni o frazioni di azioni di una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui tali titoli sono quotati. I *Depositary Receipts* sono emessi dalla Banca Depositaria a fronte del trasferimento delle azioni sottostanti, ai sensi e secondo quanto previsto nei termini e condizioni dei *Depositary Receipts*, i quali disciplinano *inter alia*, le caratteristiche dei *Depositary Receipts*, il ruolo della Banca Depositaria e le obbligazioni dell'emittente le azioni sottostanti. Il prezzo di tali titoli viene determinato sulla base del ratio fissato dalla Banca Depositaria in sede di emissione, ovvero del rapporto tra il numero di azioni o frazioni di azioni rappresentate e il *Depositary Receipt* stesso; tale ratio pertanto potrà essere un numero maggiore, minore o uguale ad 1 e potrebbe essere soggetto a modifiche durante la vita dei *Depositary Receipts*. Le informazioni sull'andamento dei *Depositary Receipts* saranno liberamente accessibili sul sito *internet* del mercato regolamentato in cui tali titoli sono quotati. Le Condizioni Definitive indicheranno le ulteriori fonti presso le quali tali informazioni saranno rese disponibili quali il sito *internet* dell'Emittente, i maggiori quotidiani economici internazionali (quali il "*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") ovvero le pagine delle principali agenzie informative come *Reuters* o *Bloomberg*.

I Certificati oggetto del presente Programma potranno avere come sottostanti unicamente *Depositary Receipts* quotati in mercati regolamentati, nella forma di *American Depositary Receipts (ADR)* o di *Global Depositary Receipts (GDR)*.

Direttiva Prospetti o Direttiva

La Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata

Documento di Registrazione

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento.

Emittente o UniCredit o Banca

“UniCredit, società per azioni” e in forma abbreviata “UniCredit S.p.A.”, con Sede Sociale in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.

Equo Valore di Mercato del Sottostante

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il valore del Sottostante, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la ragionevole prassi di mercato, come determinato sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo dà indicazione delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore, mediante pubblicazione di un avviso diffuso al pubblico secondo le modalità alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7.3, del Prospetto di

Base o tramite il mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati.

Evento di Turbativa del Mercato

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento di Turbativa del Mercato.

Evento Rilevante

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento Rilevante.

Future di Riferimento

Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, indica il contratto *future* utilizzato come Sottostante.

Giorno di Negoziazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, con riferimento:

- (i) agli Indici, qualsiasi giorno in cui lo *Sponsor* pubblica il livello dell'Indice;
- (ii) alle Azioni e ai Tassi di Cambio, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il sistema telematico del Mercato è operativo e in cui tale Sottostante è regolarmente quotato;
- (iii) alle *Commodities*:
 - (a) in relazione all'Oro e all'Argento, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la London Bullion Market Association pubblica il Prezzo di Riferimento,
 - (b) in relazione al Future su Greggio, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il mercato NYMEX pubblica il Prezzo di Riferimento; e
 - (c) in relazione a eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* indicati o descritti nelle Condizioni Definitive, il giorno specificato come tale nelle medesime Condizioni Definitive;
- (iv) ai Titoli di Stato, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento;
- (v) ai Fondi, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore del fondo;
- (vi) agli ETF, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore dell'ETF oppure un giorno considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive;

- (vii) ai *Futures* su Tassi di Interesse, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento.

Laddove in uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Turbativa del Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

Giorno di Turbativa del Mercato

Qualsiasi giorno in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

Giorno Lavorativo

Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 2 (TARGET 2)*, salvo quanto diversamente specificato nelle Condizioni Definitive.

Global Depositary Receipts (GDR)

Titoli quotati in mercati regolamentati al di fuori degli Stati Uniti d'America rappresentativi di azioni emesse da una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui i GDR sono quotati.

Gruppo UniCredit o Gruppo

UniCredit S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.

Importo di Liquidazione

Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Insolvenza

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali a cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni:

- a) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni a un amministratore fiduciario, a un

liquidatore o a altro soggetto con funzioni analoghe; o

b) la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

Lotto Minimo di Esercizio

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Lotto Minimo di Negoziazione

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* negoziabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Mercato o Mercato di Riferimento o Borsa di Riferimento

Ogni mercato o sistema di quotazione definito come tale nelle Condizioni Definitive, qualunque mercato o sistema di quotazione che succeda o qualunque mercato o sistema di quotazione sostitutivo in cui la negoziazione del Sottostante o, nel caso di *Covered Warrant* su Indici, in cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice è stata temporaneamente trasferita (a condizione che l'Agente per il Calcolo abbia stabilito che in tale mercato sostitutivo la liquidità relativa al Sottostante sia confrontabile con quella del Mercato d'origine). In caso di Sottostante rappresentato da ADR per Mercato si intende un mercato regolamentato negli U.S.A.. In caso di Sottostante rappresentato da GDR per Mercato si intende un mercato regolamentato fuori dagli U.S.A..

Mercato Correlato

Ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti derivati sul Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente per il Calcolo, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modulo di Adesione

In caso di Offerta dei Titoli, il modulo di adesione da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte.

Multiplo

La quantità di Sottostante controllato da un singolo *Covered Warrant*, indicato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi delle istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Multiplo deve essere, salvo quanto diversamente disposto da Borsa Italiana:

- (a) pari a 0,1 qualora l'attività sottostante sia costituita da Azioni Italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana;
- (b) pari a 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi.

Con riferimento a Sottostanti diversi da quelli di cui ai precedenti punti (a) e (b), il Multiplo sarà determinato discrezionalmente dall'Emittente al momento dell'emissione in modo che il prezzo del *Covered Warrant* appartenga allo stesso ordine di grandezza del prezzo dei *covered warrant* aventi lo stesso sottostante quotati sul SeDeX o su altro mercato regolamentato italiano o estero avente pari requisiti di efficienza e trasparenza. Tale Multiplo sarà

	indicato nelle Condizioni Definitive.
Nazionalizzazione	Con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Azioni, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti e all'Allegato XXII al Regolamento (CE) n. 809/2004, come modificato.
Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.
Ora di Riferimento	Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'ora in cui è solitamente pubblicato il Prezzo di Riferimento.
Paese Rilevante	Con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio: <ul style="list-style-type: none"> (a) ogni Paese (o autorità politica o di vigilanza) in cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e (b) ogni Paese o autorità politica o di vigilanza con cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente per il Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati.
Periodo di Esercizio	Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il periodo di esercizio relativo ai <i>Covered Warrant</i> , che parte dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza (ore 10.00, ora di Milano).
Periodo di Offerta	Il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, come specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Periodo di Valutazione	(i) nell'ipotesi di esercizio volontario del <i>Covered Warrant</i> , il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Esercizio Effettivo e ha durata di otto Giorni Lavorativi; (ii) nell'ipotesi di esercizio automatico del <i>Covered Warrant</i> alla Data di Scadenza, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e ha durata di otto Giorni Lavorativi.
Portatore	Il titolare di ciascun <i>Covered Warrant</i> .
Premio o Prezzo dei Covered Warrant	Il prezzo di acquisto indicativo dei <i>Covered Warrant</i> come specificato nelle Condizioni Definitive.

Prezzo di Esercizio o *Strike Price* Il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

Prezzo di Riferimento del Sottostante o Prezzo di Liquidazione Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il prezzo del Sottostante alla Data di Valutazione che:

(A) Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*

(i) sarà pari a:

(a) con riferimento all'Oro, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo di apertura di 1 Oncia *Troy* di Oro (rilevato alle ore 10,30 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "GOFO" (*Gold*) di *Reuters*;

(b) con riferimento all'Argento, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo giornaliero di 1 Oncia *Troy* di Argento (rilevato alle ore 12,00 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "SIFO" (*Silver*) di *Reuters*;

(c) con riferimento al *Future* su Greggio, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo ufficiale del Contratto *Future* sul Greggio *West Texas Intermediate* (WTI) (rilevato all'orario previsto dal mercato), calcolato alla Data di Valutazione dal mercato *NYMEX* e pubblicato alla pagina di *Reuters* indicata nelle Condizioni Definitive;

(d) con riferimento a eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a un ammontare calcolato nella valuta e secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive;

(ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.4, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(B) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici:

(i) sarà pari a:

1. in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza:

(a) Con riferimento all'Indice CAC 40, il

prezzo ufficiale di liquidazione dell'Indice pubblicato dal pertinente Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;

- (b) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo di regolamento come calcolato dal Mercato Correlato per la liquidazione dei *futures* o opzioni sull'FTSE/MIB aventi data di scadenza coincidente con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*. Si precisa che, alla data di approvazione del Prospetto di Base, il prezzo di regolamento è pari al valore dell'Indice FTSE/MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati alla data di scadenza. Qualora, entro il termine delle negoziazioni, non fosse determinato il prezzo di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'Indice, il Mercato Correlato ne fissa il prezzo ai fini della determinazione del valore dell'Indice, sulla base dei prezzi registrati nell'ultima seduta e tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione. Qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il Prezzo di Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
- (c) con riferimento all'Indice NASDAQ100 e dell'Indice S&P500, la "*special quotation*" di ciascun Indice pubblicata dal pertinente Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la

data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il Prezzo di Liquidazione sarà pari rispettivamente (A) al prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione per i *Covered Warrant* sull'Indice NASDAQ100, e (B) al prezzo ufficiale di apertura (*opening settlement*) pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione per i *Covered Warrant* sull'Indice S&P500;

- (d) con riferimento all'Indice NIKKEI225, la "*special quotation*" dell'Indice pubblicata dal Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant* il Prezzo di Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
- (e) nel caso dell'Indice DAX, il prezzo d'asta *intra-day* ore 13.00 dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
- (f) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.

2. In caso di esercizio dei *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:

- (a) con riferimento all'Indice CAC 40, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.euronext.com;
- (b) con riferimento all'Indice S&P500, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice (*opening settlement*) pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.standardandpoor.com;

- (c) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo ufficiale di apertura pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *www.ftse.com*;
 - (d) con riferimento all'Indice NASDAQ100, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.nasdaq.com*;
 - (e) con riferimento all'Indice NIKKEI225, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.nni.nikkei.co.jp*;
 - (f) con riferimento all'Indice DAX, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.eurexchange.com*;
 - (g) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.1, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (C) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni:
- (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento alle Azioni Italiane, il "prezzo di riferimento" della Borsa Italiana alla Data di Valutazione e pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive;
 - (b) con riferimento alle Azioni Europee, alle Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, al prezzo ufficiale di chiusura del Mercato di Riferimento alla Data di Valutazione e pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive;
 - (c) con riferimento a eventuali ulteriori Azioni indicate e descritte nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.

- (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (D) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio:
 - (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Dollaro, il *fixing* del tasso Euro/Dollaro, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (b) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/GBP, il *fixing* del tasso Euro/GBP, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (c) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Yen, il *fixing* del tasso Euro/Yen, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (d) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Franco Svizzero, il *fixing* del tasso Euro/Franco Svizzero, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (e) con riferimento a eventuali ulteriori Tassi di Cambio indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, al *fixing* calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
 - (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(E) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato:

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive;
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A), nn. 3 e 4, del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(F) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi o su *ETF*:

sarà pari a:

- (i) un importo pari al NAV (*Net Asset Value*); oppure
- (ii) un importo pari al prezzo ufficiale di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento, al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle Condizioni Definitive.

secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive.

- (iii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.6 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(G) Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse:

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B), n. 4 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

Prima Valuta

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio.

Programma	Il programma di offerta e quotazione di <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i> , <i>Covered Warrant</i> su Indici, <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, <i>Covered Warrant</i> su Azioni (inclusi i <i>Depositary Receipts</i>), <i>Covered Warrant</i> su Titoli di Stato, <i>Covered Warrant</i> su Fondi, <i>Covered Warrant</i> su ETF, <i>Covered Warrant</i> su <i>Futures</i> su Tassi di Interesse di UniCredit S.p.A.
Prospetto di Base	Il presente prospetto di base relativo al Programma.
Responsabile del Collocamento	In caso di offerta dei <i>Covered Warrant</i> , il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei <i>Covered Warrant</i> di volta in volta offerti.
Seconda Valuta	Con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio.
Serie	Ciascuna serie di <i>Covered Warrant</i> di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma.
Singola Offerta o Offerta	L'eventuale offerta di sottoscrizione della singola Serie di <i>Covered Warrant</i> di volta in volta rilevanti ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o Quotazione	La quotazione della singola Serie di <i>Covered Warrant</i> effettuata ai sensi del Programma.
Sistema di Gestione Accentrata o Clearing System	Monte Titoli S.p.A. o altra società di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive.
Società Emittente le Azioni	Con riferimento al Sottostante relativo ai <i>Covered Warrant</i> su Azioni, la società che ha emesso tale Azione o che ha emesso l'azione sottostante i <i>Depositary Receipts</i> .
Sottostante o Sottostanti	<ul style="list-style-type: none"> (i) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i>, 1 oncia <i>troy</i> (un Oncia Troy) di oro (l'Oro), 1 Oncia <i>Troy</i> di argento (l'Argento), il contratto <i>future</i> sul greggio <i>west texas intermediate</i> (WTI) (il Future sul Greggio) o eventuali ulteriori <i>commodities</i> o ulteriori contratti <i>future</i> su <i>commodities</i> che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (anche le Commodities); (ii) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente. Qualora l'Indice sia fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto, la serie

completa delle regole dell'Indice e informazioni sull'andamento dell'Indice saranno liberamente accessibili sul sito *internet* dell'Emittente o del *provider/sponsor* dell'Indice e le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'Indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) saranno basate su criteri prestabiliti e oggettivi. (anche gli **Indici**);

- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori tassi di cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (anche i **Tassi di Cambio**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive, nonché i titoli rappresentativi di azioni (**Depositary Receipts**) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**) (congiuntamente le **Azioni**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano¹, i titoli di Stato *Schatz*², *Bobl*³ e *Bund*⁴ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁵ e *OAT*⁶ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Fondi**);
- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli exchange traded funds costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**); e

¹ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

² I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

³ I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

- (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁷, *Euro Bobl Future*⁸, *Euro Bund Future*⁹, *Euro BTP Future*¹⁰, *Three Month Euribor Future*¹¹ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i ***Futures* su Tassi di Interesse**);

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante sarà di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

Specialista sul mercato SeDeX

UniCredit Bank AG Milano o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati sul SeDeX, UniCredit Bank AG Milano ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana. Ove l'attività di specialista fosse svolta da un diverso soggetto, quest'ultimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Sponsor

Con riferimento a ciascun Indice, il soggetto che sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

Tasso di Conversione

Il tasso di cambio applicabile per la conversione in Valuta di Liquidazione della Valuta di Riferimento ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, che coincide con il *fixing* del relativo tasso di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, o qualora questo non sia disponibile, con il *fixing* del relativo tasso di cambio rilevato da altra banca centrale, o autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Osservazione del Tasso di Conversione, secondo i termini e le modalità indicate dalla Banca Centrale Europea, da altra banca centrale o altra autorità competente (salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive).

Termini e Condizioni

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate ai Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14).

Termini e Condizioni dei Titoli

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Testo Unico

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

⁷ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁹ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁰ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹¹ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

UniCredit Bank AG	Unicredit Bank AG, società costituita ai sensi delle leggi tedesche, con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco, Germania.
UniCredit Bank AG Milano	UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C – 20154 Milano.
Valuta di Emissione	Euro, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.
Valuta di Liquidazione	Euro, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.
Valuta di Riferimento	La valuta di riferimento del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

SEZIONE VI: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE

1 INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o alla Quotazione dei *Covered Warrant*

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

(i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio, Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.

(iii) I Titoli potranno essere quotate e negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente intende effettuare le Singole Offerte e/o Quotazioni ed utilizzare il ricavato delle emissioni per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).

2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

2.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

2.1.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari e codice ISIN

Gli strumenti finanziari sono *Covered Warrant* di stile americano o europeo, aventi i seguenti Sottostanti: *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse. Il codice ISIN e il *common code* saranno specificati nelle Condizioni Definitive.

2.1.2 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o di consegna, e metodo di calcolo

In relazione ai *Covered Warrant* validamente esercitati durante il Periodo di Esercizio oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio. Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato l'Importo di Liquidazione, sarà calcolato come segue:

- (a) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- (b) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

La Valuta di Liquidazione, che potrà essere diversa dalla Valuta di Emissione e dalla Valuta di Riferimento, sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere diversa dall'Euro. Qualora la Valuta di Liquidazione sia diversa dalla Valuta di Riferimento, sarà utilizzato il Tasso di Conversione tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

Il pagamento è effettuato dall'Agente per il Pagamento mediante accredito sul conto dell'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati entro cinque Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Valutazione.

Qualora a causa del verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Valutazione.

L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei *Covered Warrant*.

Estinzione Anticipata e rimborso

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso o (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute

modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrant*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrant* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Termini e Condizioni, per ogni *Covered Warrant* detenuto, un importo corrispondente all'Equo Valore di Mercato dello stesso, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori e in conformità alle previsioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

2.1.3 Legge applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia o nel luogo in cui l'Agente per il Pagamento autentica il *Covered Warrant* Globale (come definito alla Sezione VI, Paragrafo 2.1.4) o dove lo stesso è depositato presso il relativo Sistema di Gestione Accentrata. Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Portatore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

2.1.4 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Ove Monte Titoli S.p.A. sia il sistema di gestione accentrata specificato nelle Condizioni Definitive, al momento dell'emissione, i *Covered Warrant* sono emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**Monte Titoli**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei *Covered Warrant*. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il trasferimento dei *Covered Warrant* avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i *Covered Warrant* risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

I *Covered Warrant* possono altresì essere rappresentati da un titolo globale (il ***Covered Warrant* Globale**) depositato presso *Clearstream* o *Euroclear* oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I *Covered Warrant* sono trasferibili in conformità alle norme e i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

2.1.5 Valuta di emissione dei Titoli

I *Covered Warrant* sono denominati in Euro o nella Valuta di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.6 *Status dei Titoli e Ranking* (“grado di subordinazione”)

I diritti connessi ai *Covered Warrant* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni e i privilegi di legge nonché salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

2.1.7 **Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

2.1.7.1 **Esercizio dei Covered Warrant**

Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei *Covered Warrant*, il pagamento di un importo in contanti, vale a dire l'importo di Liquidazione, salvo l'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

In particolare, il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “**Direttiva BRRD**”), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD può avere come conseguenza per i Portatori, in determinate situazioni descritte sommariamente qui di seguito, la perdita totale o parziale del proprio investimento.

Lo strumento del “*bail-in*”, così come gli altri strumenti di risoluzione previsti ai sensi della Direttiva BRRD, trova applicazione ove le Autorità ritengono che (a) una banca sia in situazione di dissesto o a rischio di dissesto, (b) non si possa ragionevolmente prevedere che qualsiasi misura alternativa per la banca in questione, incluse misure da parte del settore privato, permetta di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli e (c) un'azione di risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico. Una banca sarà ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto qualora: essa sia o è probabile che nel prossimo futuro possa essere in violazione dei requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione; i propri attivi siano o è probabile che possano essere nel prossimo futuro insufficienti per far fronte ai propri debiti; oppure la banca necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario (fatta eccezione per alcuni limitati casi).

Lo strumento del “*bail-in*” prevede il potere di svalutazione delle passività della banca, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le passività e modificare la scadenza delle passività, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto dell'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 111 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “*Legge Fallimentare*”), salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD in generale e in particolare dall'articolo 44(3) della Direttiva BRRD che attribuisce all'Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di indebitamento che siano parimenti ordinate rispetto alle passività nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti.

In particolare, (i) escludendo all'Articolo 44(2) talune passività dalla generale applicazione dello strumento del "bail-in" (*inter alia*, le passività garantite, le passività derivanti dalla circostanza che l'ente creditizio detiene attività o liquidità per conto dei clienti, le passività nei confronti di enti diversi da quelli facenti parte del medesimo gruppo dell'ente creditizio e con scadenza originaria inferiore a sette giorni, le passività con durata residua inferiore a sette giorni e le passività nei confronti dei dipendenti a titolo di retribuzione o beneficio pensionistico), e (ii) prevedendo all'Articolo 44(3) che l'Autorità possa escludere integralmente o parzialmente ulteriori passività dall'applicazione dello strumento del "bail-in", la Direttiva BRRD ammette e prevede specificamente che passività parimenti ordinate possano essere trattate in modo non paritario. In particolare, l'Autorità può escludere integralmente o parzialmente ulteriori passività dall'applicazione dello strumento del "bail-in", ove:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di *business* principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire la propria attività;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; oppure
- d) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Di conseguenza, in caso di applicazione dello strumento del "bail-in" i Portatori di una data serie di *Covered Warrant* potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale, ove al contempo altre serie di *Covered Warrant* o altre passività di pari grado, potrebbero invece parzialmente o integralmente essere escluse dall'applicazione dello strumento del "bail-in".

Inoltre, la Direttiva BRRD non prevede limitazioni a che agli Stati Membri, ivi pertanto inclusa l'Italia, apportino modifiche alla normativa fallimentare domestica al fine di prevedere che altri tipi di creditori, quali i possessori di depositi di imprese o di altre passività operative della Banca siano considerati sovraordinati rispetto ai creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati nell'ambito delle procedure fallimentari, quali i Portatori. Il risultato di tali potenziali modifiche future attinenti l'ordine di soddisfazione dei creditori nell'ambito delle procedure fallimentari e concorsuali implicherebbe che significativi importi di altre passività che, ai sensi della normativa fallimentare nazionale attualmente vigente in Italia sarebbero parimenti ordinati ai *Covered Warrant*, potrebbero essere sovraordinati alle stesse nelle procedure fallimentari ordinarie e che, pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", tali creditori potrebbero essere soggetti alla svalutazione o alla conversione in titoli di capitale successivamente alle altre passività di grado inferiore e, conseguentemente, i Portatori sarebbero soggetti a perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito ove tali altri creditori fossero stati soggetti allo strumento del "bail-in" con pari grado rispetto ai *Covered Warrant*.

In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che l'articolo 75 della Direttiva BRRD è volto esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, come sopra descritto, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

La Direttiva BRRD ha previsto il suo recepimento a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014, con applicazione delle disposizioni a tal fine adottate a partire dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “*bail-in*” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Alla data di approvazione del Prospetto di Base non sono state ancora emanate leggi specifiche per l'adozione della Direttiva BRRD in Italia, tuttavia, si prevede che la Direttiva BRRD sarà recepita in Italia nel corso del 2015. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Procedura di Esercizio Volontario

Nel caso di *Covered Warrants* di stile americano l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* nel Periodo di Esercizio; nel caso di *Covered Warrant* di stile europeo, l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* alla Data di Scadenza.

Ogni Importo di Liquidazione sarà accreditato, entro i cinque Giorni Lavorativi successivi alla Data di Valutazione, tramite l'Agente per il Pagamento, sul conto del relativo intermediario.

L'Agente per il Calcolo e l'Emittente non applicheranno alcun onere per l'esercizio dei *Covered Warrant*. Altre tasse, imposte e /o spese relative all'acquisto, alla detenzione, all'esercizio e alla vendita dei *Covered Warrant*, eventualmente applicate dall'intermediario incaricato dal Portatore, compreso qualsiasi applicabile costo di deposito, costo operativo o esercizio, costo di bollo, spese di bollo per fondo tasse, emissione, registrazione, trasferimento dei titoli e/o altre tasse o oneri che possano sorgere in relazione all'esercizio dei *Covered Warrant* sono a carico del Portatore.

Il Portatore ha diritto di esercitare, per il tramite del suo intermediario, il relativo *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio o alla Data di Scadenza. In entrambi i casi una comunicazione adeguatamente completa relativa all'esercizio volontario, secondo quanto disposto nell'Allegato III(C) alle Condizioni Definitive (la **Comunicazione di Esercizio Volontario**), deve essere consegnata in copia all'Agente per il Calcolo e, ove richiesto, all'Agente per il Pagamento Secondario prima delle 10.00 (ora di Milano) in uno dei modi seguenti, a seconda dei casi:

- (i) in un qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio (la **Data di Esercizio Effettivo**), con riferimento ai *Covered Warrant* da esercitare prima della Data di Scadenza; o
- (ii) della Data di Scadenza, con riguardo ai *Covered Warrant* da esercitare alla Data di Scadenza.

Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una comunicazione di esercizio volontario conforme al modello allegato *sub* Allegato III(D) alle Condizioni Definitive.

La Comunicazione di Esercizio Volontario dovrà essere inoltrata al numero di *facsimile* indicato nella stessa comunicazione. Il Portatore deve consegnare la completa Comunicazione di Esercizio Volontario al proprio intermediario che avrà il compito di trasmettere tale comunicazione in copia sia all'Agente per il Calcolo che all'Agente per il Pagamento. Il modulo di Comunicazione di Esercizio Volontario è anche disponibile sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it.

Se la Comunicazione di Esercizio Volontario è consegnata dopo le 10.00 (ora di Milano) in qualsiasi Giorno di Esercizio durante il Periodo di Esercizio, si riterrà che tale Comunicazione di Esercizio Volontario sia stata consegnata nel successivo Giorno di Esercizio, di modo che si riterrà che il Giorno di Esercizio coincida con la Data di Esercizio Effettivo.

Si riterrà che i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario siano validamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo o alla Data di Scadenza, secondo i casi, solo se, prima delle 16:00 (ora di Milano) di tale Data di Esercizio Effettivo o Data di Scadenza, i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario saranno stati accreditati sul conto dell'Agente per il Pagamento o, ove richiesto, dell'Agente per il Pagamento Secondario (i dettagli del cui conto saranno indicati nel modulo della Comunicazione di Esercizio Volontario). A questo scopo, il Portatore deve incaricare il suo intermediario che avrà il compito di richiedere il trasferimento dei *Covered Warrant* indicati di comune accordo.

Nel caso in cui un Portatore non adempia alle sue obbligazioni e in tal modo non consegna, dove applicabile, una Comunicazione di Esercizio Volontario adeguatamente completata secondo quanto sopra previsto, la Comunicazione di Esercizio Volontario sarà nulla e inefficace e i *Covered Warrant* verranno restituiti, l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione alla consegna della Comunicazione di Esercizio Volontario per tali *Covered Warrant* e nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Emittente in relazione a tale evento.

Nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio Volontario dovesse essere successivamente corretta a richiesta dell'Agente per il Calcolo, tale comunicazione sarà considerata una nuova Comunicazione di Esercizio Volontario presentata nello stesso giorno in cui tale comunicazione corretta sarà consegnata all'Agente per il Calcolo.

Salvo quanto sopra stabilito, la consegna di una Comunicazione di Esercizio Volontario costituirà una scelta irrevocabile all'esercizio dei *Covered Warrant* specificati.

Il numero di *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere un multiplo del Lotto Minimo di Esercizio altrimenti tale numero di *Covered Warrant* così indicato sarà arrotondato per difetto al precedente multiplo del Lotto Minimo di Esercizio e la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida con riferimento ai *Covered Warrant* che eccedono tale numero arrotondato di *Covered Warrant*.

Il numero minimo di *Covered Warrant* indicato nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere pari a un Lotto Minimo di Esercizio, altrimenti la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida.

L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

Esercizio Automatico

L'esercizio dei *Covered Warrant* ammessi alla quotazione e negoziati sul mercato SeDeX è automatico alla Data di Scadenza. In tal caso l'esercizio avverrà senza la necessità di presentazione di alcuna comunicazione di esercizio da parte del portatore dei *Covered Warrant*.

L'Agente per il Pagamento dovrà provvedere al pagamento dell'Importo di Liquidazione entro il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant* ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Agente per il Pagamento la propria volontà di rinunciare all'Esercizio dei *Covered Warrant* entro le ore 16.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla

Data di Valutazione e, con esclusivo riferimento ai *Covered Warrant* aventi Sottostanti italiani, le ore 10.00 (ora di Milano) della Data di Scadenza. Per una valida rinuncia all'esercizio a scadenza dei *Covered Warrant*, il Portatore, per il tramite del suo intermediario, dovrà presentare all'Agente per il Pagamento per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello allegato *sub* Allegato III(A) alle Condizioni Definitive (la **Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio**). Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una dichiarazione di rinuncia conforme al modello allegato *sub* Allegato III(B) alle Condizioni Definitive.

Nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio dovrà essere indicato quanto segue:

- il codice ISIN; e
- il numero dei *Covered Warrant* da non esercitare.

E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio ed è necessario che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo. In caso contrario l'Emittente avrà il diritto di esercitare comunque i *Covered Warrant*.

Qualora la rinuncia all'esercizio dei *Covered Warrant* non venisse espressa per ogni Serie per un numero multiplo intero pari al Lotto Minimo di Esercizio come rilevabile nelle Condizioni Definitive, saranno validi per la rinuncia all'Esercizio solo i *Covered Warrant* approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti *Covered Warrant* la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida.

Qualora per i *Covered Warrant* per i quali si esprime la rinuncia all'Esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Limitazioni all'esercizio dei Covered Warrant di stile "americano"

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di limitare il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabile dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (ad eccezione della Data di Scadenza) a un ammontare massimo specificato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, qualora il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitati da un Portatore ecceda il numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive, il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" che saranno effettivamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo verrà ridotto sino al numero massimo stabilito dall'Emittente.

I *Covered Warrant* di stile "americano" in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive saranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio immediatamente successiva, fatte salve le medesime limitazioni giornaliere di esercizio e le previsioni relative all'esercizio posticipato.

2.1.7.2 Acquisti di Covered Warrant da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrant* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrant* così acquistati.

2.1.7.3 Comunicazioni

L'Emittente non intende diffondere informazioni sul Sottostante successivamente all'emissione.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati su Borsa Italiana ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana. Altrimenti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o previsto nelle Condizioni Definitive, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai *Covered Warrant* si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei *Covered Warrant* su Borsa Italiana, qualsiasi cambiamento/modifica o informazione connessa ai *Covered Warrant* sarà pubblicata da Borsa Italiana, tramite avviso, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

2.1.7.4 Nomina e revoca dell'Agente per il Calcolo e dell'Agente per il Pagamento

Agente per il Calcolo

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, UniCredit Bank AG, assume gli obblighi e svolge i compiti dell'Agente per il Calcolo, salvo che non decida di nominare un nuovo Agente per il Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività a un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo.

Agente per il Pagamento

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente per il Pagamento, che sarà UniCredit Bank AG, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive o di nominare ulteriori Agenti per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente per il Pagamento.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente per il Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

2.1.7.5 Modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

In seguito all'emissione dei Titoli e durante la vita degli stessi, l'Emittente potrà apportare, modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14), senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, a condizione che (i) tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori, e (ii) siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato o finalizzate a eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo o (iii) che tali modifiche siano richieste, ai sensi della vigente disciplina, ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie presso il SeDeX.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.1.7.6 Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, ulteriori *Covered Warrant* in una o più *tranche*, tutte aventi le medesime condizioni, senza l'autorizzazione dei Portatori, così da formare un'unica serie fungibile. In questo caso, il termine "*Covered Warrant*" include tutti i *Covered Warrant* della relativa serie. Di tali ulteriori emissioni verrà data comunicazione ai Portatori secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3.

2.1.7.7 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrant* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrant*, siano garantite dall'Emittente in modo irrevocabile e incondizionato;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrant* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana e ai Portatori con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei Termini e Condizioni andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei *Covered Warrant* precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

2.1.7.8 Efficacia delle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

La nullità o l'invalidità, parziale o totale, di una o più disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) non comporta la nullità o comunque la invalidità delle restanti disposizioni. Le disposizioni, o parte delle medesime, nulle o invalide saranno sostituite nell'interesse dell'investitore e dell'Emittente, da disposizioni che siano valide, e che abbiano i medesimi effetti delle disposizioni, o parte delle medesime, che siano state sostituite. Si veda al riguardo il Paragrafo 2.1.7.5 del Prospetto di Base.

2.1.7.9 Altre disposizioni

L'Emittente si riserva di richiedere l'ammissione di tutti i *Covered Warrant* o di singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei *Covered Warrant* alla negoziazione nelle singole borse. In tal caso, l'Emittente ha la facoltà di far esercitare il *Covered Warrant* al Portatore anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'importo della differenza in valuta estera, nonché di chiedere la quotazione dei *Covered Warrant* in valuta locale.

2.1.8 Data di Emissione

La Data di Emissione, con riferimento a ciascuna Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.9 Data di Scadenza e Data di Esercizio

La Data di Scadenza indica, con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono ed è indicata nelle Condizioni Definitive.

La Data di Esercizio, con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio, indica (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive; (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.

In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei *Covered Warrant* è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo le modalità indicate al Paragrafo 2.1.6, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

2.1.10 Modalità di regolamento dei Titoli

L'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo i termini e le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7, obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei *Covered Warrant* comporta la consegna fisica del Sottostante.

2.1.11 Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute fiscali o altre imposte sui pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai *Covered Warrant*.

L'Emittente non è tenuto a operare ritenute di fonte italiana sui redditi corrisposti a valere sui *Covered Warrant* salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.⁷⁰

Secondo una certa interpretazione, in linea con quella fornita dall'Amministrazione finanziaria, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, lett. c-quater) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ("TUIR").

In base a questa interpretazione, ai sensi della normativa vigente, se l'investitore è fiscalmente residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i *Covered Warrant* siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle a esse

⁷⁰ Le informazioni fornite nel prosieguo del presente Paragrafo non rientrano nelle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 4.1.12, 4.1.13 e 4.1.14) e riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai *Covered Warrant*. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del Prospetto di Base e sono soggette a ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Quanto di seguito riportato non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei *Covered Warrant*. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come a esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di *Covered Warrant* la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei *Covered Warrant*.

equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* sono soggetti a un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

- (1) Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale e in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo dei redditi, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo, realizzati in relazione a tutte le cessioni o i rimborsi dei *Covered Warrant* effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti a indicare i redditi complessivi realizzati nel periodo di imposta nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le perdite sono superiori ai redditi, l'eccedenza è riportata in deduzione dai redditi realizzati nei quattro periodi di imposta successivi. Secondo quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge con modifiche dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 ("**Decreto 66**"), le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari: (i) al 48,08 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.
- (2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi realizzati in occasione di ciascuna cessione o rimborso dei *Covered Warrant*, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i *Covered Warrant* siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi realizzati a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei *Covered Warrant*, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei *Covered Warrant* derivi una perdita, tale perdita può essere dedotta dai redditi della stessa natura, successivamente realizzati nell'ambito del medesimo rapporto su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto a indicare i redditi nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari: al 48,08 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.
- (3) I redditi realizzati dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i *Covered Warrant*, a un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono inclusi nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione maturato è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che è prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del risparmio gestito, il sottoscrittore non è tenuto a indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, i risultati di

gestione negativi possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati dopo il 30 giugno 2014 per un ammontare pari: al 48,08 per cento dell'ammontare dei risultati di gestione negativi conseguiti prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare dei risultati di gestione negativi conseguiti dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

Quando l'investitore è una società o un ente commerciale fiscalmente residente in Italia o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i *Covered Warrant* siano connessi, i redditi derivanti dai *Covered Warrant* stessi non saranno soggetti a imposta sostitutiva, ma concorrono, secondo le regole ordinarie, a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, anche a determinare il risultato imponibile ai fini IRAP.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, che sono conclusi in un mercato regolamentato, non sono soggetti a tassazione in Italia.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, non conclusi in mercati regolamentati, non sono soggetti a tassazione in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo delle stesse sia:

- (i) un soggetto residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane;
- (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iii) una Banca Centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o
- (iv) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, ancorché nel proprio Paese non sia soggetto d'imposta.

Se i *Covered Warrants* sono detenuti nell'ambito di un rapporto di risparmio amministrato o risparmio gestito, gli investitori non residenti di cui ai punti (i) e (iv) potrebbero essere tenuti a documentare il proprio *status* di soggetti non residenti con una apposita dichiarazione, e potranno utilizzare il modello di autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001. Ulteriori dichiarazioni potrebbero essere richieste agli investitori istituzionali esteri.

Se non ricorrono le sopra menzionate condizioni, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrants* conseguiti da investitori fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Si applicano, al verificarsi delle relative condizioni e qualora più favorevoli all'investitore, le disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia.

Tuttavia, non possono essere escluse diverse interpretazioni (che per esempio attribuiscono rilevanza alla circostanza che il rapporto giuridico che intercorre tra il sottoscrittore e l'emittente è incorporato in un titolo).

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, ferme restando alcune eccezioni, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività è generalmente sottoposto a imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote:

- (1) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di € 1.000.000 per ciascun beneficiario;

- (2) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado e affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000; e
- (3) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della L. n. 104/1992, l'imposta si applica alle suddette aliquote sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, €1.500.000.

Tassa sui contratti di borsa

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi a oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), un'imposta di bollo proporzionale si applica, su base annuale, alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti relative agli strumenti finanziari depositati presso di loro. L'imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,2 per cento, su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può non può eccedere € 14.000 qualora il cliente sia soggetto diverso dalle persone fisiche.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento a investitori residenti sia non residenti, a condizione che i relativi strumenti siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Imposta sui titoli depositati all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono strumenti finanziari, inclusi i *Covered Warrant*, al di fuori del territorio italiano sono tenuti a pagare un'imposta con aliquota pari allo 0,2 per cento. Quest'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero. I contribuenti hanno diritto a un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta pagabile in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)

Salvo determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi 491 - 500, L. 24 dicembre 2012, n. 228 le operazioni su, *inter alia*, (i) strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente o il cui valore dipenda prevalentemente da, azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società in Italia, e (ii) valori mobiliari (inclusi i titoli di debito, diversi da quelli che contengono l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata) che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente ad azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia.

L'imposta è dovuta indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Sulle operazioni di cui sopra, l'imposta è applicata in misura fissa da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 200, variabile in ragione del valore nozionale del contratto (come disposto dalla

Tabella 3 allegata alla L. n. 228, citata), ed è ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche e gli altri intermediari qualificati che intervengono nell'esecuzione delle operazioni. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta è versata dal contribuente.

2.1.12 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore dei *Covered Warrant* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo *Strike Price*, la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse.

Inoltre, il prezzo di un *Covered Warrant* è influenzato dal passare del tempo, in quanto una riduzione della durata residua dei *Covered Warrant* e, quindi, della possibilità per il *Covered Warrant* di accrescere il proprio valore entro la Data di Esercizio, cosicché, quanto più breve è la vita residua di un *Covered Warrant*, tanto più difficile sarà che, se esso è *out of the money*⁷¹, possa diventare *in the money*⁷². Tale decadimento è chiamato *theta* ("decadimento temporale" o "*time decay*").

2.1.13 Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli

La predisposizione del Prospetto di Base è stata autorizzata da una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente approvata in data 11 febbraio 2015.

Qualora le singole emissioni di *Covered Warrant* siano autorizzate da una delibera diversa da quella sopra citata, i relativi estremi saranno indicati per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive.

2.1.14 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli

I *Covered Warrant* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i *Covered Warrant* dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

I *Covered Warrant* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione dei *Covered Warrant* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Nessun *Covered Warrant* o diritto o interesse a esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi) o ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (o per conto o a favore di questi). Nessun *Covered Warrant* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui a indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per "Cittadino Americano" si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa o che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni trust nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del trust sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o

⁷¹ Un *covered warrant* si dice *out-of-the-money* quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un *call* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è inferiore allo *strike*, mentre, al contrario, un *put* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è superiore allo *strike*.

⁷² Un *covered warrant* si dice *in-the-money* quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay off* positivo): pertanto, un *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, un *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di *covered warrant deep in-the-money*).

titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento della CFTC, in quanto i partecipanti non sono soggetti statunitensi; (vii) ogni altro "soggetto statunitense" nell'accezione definita nella Regulation S del Securities Act e successive modificazioni o nel regolamento adottato ai sensi del *Commodity Exchange Act*.

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei *Covered Warrant* saranno contenute e specificate nelle Condizioni Definitive. I potenziali investitori nei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.

2.2 Informazioni relative al sottostante

2.2.1 Prezzo di esercizio

Il Prezzo di Esercizio o *Strike Price* indica il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

2.2.2 Indicazione del sottostante e del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

I *Covered Warrant* possono avere come Sottostante:

- (i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, l'oncia troy (un'**Oncia Troy**) di oro (**l'Oro**), 1 Onzia Troy di argento (**l'Argento**), il contratto *future* sul greggio *west texas intermediate* (WTI) (il **Future sul Greggio**) o eventuali ulteriori *commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* che saranno indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (anche le **Commodities**);
- (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente. Qualora l'Indice sia fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto, la serie completa delle regole dell'Indice e informazioni sull'andamento dell'Indice Azionario saranno liberamente accessibili sul sito *internet* dell'Emittente o del *provider/sponsor* dell'Indice e le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'Indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) saranno basate su criteri prestabiliti e oggettivi (anche gli **Indici**);
- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori tassi di cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (anche i **Tassi di Cambio**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive nonché i titoli rappresentativi di azioni (**Depository Receipts**) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**) (congiuntamente le **Azioni**);

- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano⁷³, i titoli di Stato *Schatz*⁷⁴, *Bobl*⁷⁵ e *Bund*⁷⁶ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁷⁷ e *OAT*⁷⁸ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁷⁹, *Euro Bobl Future*⁸⁰, *Euro Bund Future*⁸¹, *Euro BTP Future*⁸², *Three Month Euribor Future*⁸³ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Futures su Tassi di Interesse**);
- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Fondi**). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione del Fondo, la denominazione della società di gestione del Fondo e le fonti dove sono reperibili informazioni relative al Fondo;
- (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds*, costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione dell'ETF, la denominazione della società di gestione dell'ETF e le fonti dove sono reperibili informazioni relative all'ETF.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante è di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

2.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e regole di adeguamento applicabili

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo gli Eventi di Turbativa di Mercato, gli Eventi Rilevanti e le regole di adeguamento applicabili a ciascun Sottostante. Le Condizioni Definitive potranno indicare ulteriori Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti e le modalità di rettifica.

2.2.3.1 Covered Warrant su Indici

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende, in relazione ai *Covered Warrant* legati a un Indice:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per il relativo Indice delle seguenti circostanze:

⁷³ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁴ I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁵ I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁶ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁷ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁸ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁹ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸⁰ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸¹ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸² I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸³ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

- (i) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni:
 - (A) connesse all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (B) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di *futures* o opzioni su o collegati a un Indice; o
- (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Indice su una Borsa di Riferimento o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione o connessi a tale Indice su ogni relativo Mercato Correlato,
- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda del caso, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda del caso, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, agli investitori nei *Covered Warrant* del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Indice.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Eventi Rilevanti** si intendono i seguenti eventi:

Rettifiche all'Indice

Lo *Sponsor* successore calcola e riferisce sull'Indice.

Se l'Indice pertinente risulta (i) non calcolato e annunciato dallo *Sponsor*, bensì calcolato e pubblicato da un suo successore gradito all'Agente per il Calcolo o (ii) sostituito da un indice sostitutivo, secondo la prudente determinazione dell'Agente per il Calcolo, con una formula e un metodo di calcolo identici o sostanzialmente analoghi a quelli con cui era calcolato l'Indice, in ogni caso si intenderà per Indice quello in questione (**l'Indice Sostitutivo**).

(a) Cambiamento e sospensione del calcolo di un Indice

Qualora (i) in corrispondenza o prima di una Data di Valutazione, lo *Sponsor* apportasse o annunciasse un cambiamento sostanziale alla formula o al metodo di calcolo dell'Indice del caso o comunque modificasse in misura di sostanziale rilevanza l'Indice in questione (ad eccezione del caso di quelle modifiche di formula o di metodo prescritte per conservare l'Indice nell'eventualità di variazioni intervenute nei titoli e nella capitalizzazione, nei contratti e nelle materie prime che lo costituiscono e di altri eventi di *routine*) (un **Cambiamento dell'Indice**) o cancellasse in modo permanente un Indice pertinente, in assenza di un Indice Sostitutivo (una **Cancellazione dell'Indice**) o qualora (ii) a una Data di Valutazione lo *Sponsor* o (se del caso) lo *Sponsor* successore dell'Indice avesse omesso di calcolare e di pubblicare un Indice pertinente (una **Turbativa dell'Indice** e, unitamente a un Cambiamento dell'Indice e a un Calcolo dell'Indice, singolarmente un **Evento di Rettifica dell'Indice**),

- (i) l'Agente per il Calcolo procederà a determinare se l'Evento di Rettifica dell'Indice abbia un effetto sostanziale sui *Covered Warrant* e, in caso affermativo, sarà tenuto a calcolare il Prezzo di Liquidazione pertinente utilizzando, al posto di un livello pubblicato per quell'Indice, il livello dell'Indice in questione all'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione, a seconda dei casi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in conformità alla formula e al metodo per calcolare l'Indice in vigore l'ultima volta prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione, utilizzando tuttavia unicamente le Componenti dell'Indice che rientravano nell'Indice immediatamente prima dell'Evento di Rettifica dell'Indice. In tal caso, l'Agente per il Calcolo sarà altresì tenuto a calcolare il livello dell'Indice per tutta la vita residua dei *Covered Warrant*, secondo la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione; o
- (ii) ad annullare i *Covered Warrant* dando debita comunicazione ai Portatori in conformità a quanto disposto al Paragrafo 2.1.7.3. In caso di annullamento dei *Covered Warrant*, l'Emittente corrisponderà un importo, a ciascun Portatore, relativamente a ogni *Covered Warrant* da questi detenuto, pari all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant* tenendo conto dell'Evento di Rettifica dell'Indice, secondo quanto determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento. I Pagamenti saranno effettuati secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.7.1.

(b) Avvisi

L'Agente per il Calcolo sarà tenuto, ad avvisare l'Agente Principale, quanto prima, di qualsiasi determinazione effettuata in conformità a quanto disposto al paragrafo (b) sopra e dell'eventuale provvedimento suggerito in merito, laddove l'Agente Principale sarà tenuto a mettere a disposizione dei Portatori, in caso di eventuali ispezioni da parte degli stessi, le copie delle determinazioni del caso.

Modifiche a un Indice

Salvo diversamente specificato nelle Condizioni Definitive applicabili, nel caso in cui il livello di un Indice pubblicato o annunciato in un dato giorno e utilizzato o da utilizzarsi a cura dell'Agente per il Calcolo per

calcolare il valore dell'Indice (la **Determinazione Iniziale**) sia corretto in un secondo momento e laddove la correzione in questione (il **Livello Corretto**) sia pubblicata dallo *Sponsor* o dallo *Sponsor* successore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione iniziale, l'Agente per il Calcolo sarà tenuto a dare notifica all'Emittente del Livello Corretto quanto prima e sarà altresì tenuto, nel giorno di pubblicazione del Livello Corretto (la **Data di Pubblicazione della Correzione**), a rideterminare il valore dell'Indice (la **Determinazione Sostitutiva**) utilizzando il Livello Corretto.

Qualora il risultato della Determinazione Sostitutiva differisca dal risultato della Determinazione Iniziale, l'Agente per il Calcolo, nella misura ritenuta necessaria, potrà conseguentemente rettificare i termini.

Sarà pubblicata una comunicazione della correzione di cui sopra al fine di informare debitamente gli investitori.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di *Covered Warrant* al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali *Covered Warrant*, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi *Covered Warrant* antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

2.2.3.2 Covered Warrant su Tassi di Cambio

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio:

- (i) laddove il Mercato di Riferimento del Tasso di Cambio sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per tale Tasso di Cambio delle seguenti circostanze:
 - (1) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni:
 - (A) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (B) alle contrattazioni su contratti di *futures* o opzioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato Correlato; o
 - (2) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta o di ottenere il rispettivo valore di mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti future o d'opzione in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, sul relativo Mercato Correlato;

- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio non è una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) l'impossibilità per l'Agente per il Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella Condizioni Definitive o altrimenti secondo le regole o le procedura normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a cause della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
 - (b) qualsiasi evento, descritto al punto (a) precedente in relazione al Tasso di Cambio.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Tasso di Cambio nella Valuta di Liquidazione.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Variazioni

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare vita a una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione, la **Nuova Divisa di Riferimento**), tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante, il **Nuovo Tasso di Cambio**), fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio sarà calcolato sulla

base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento stabilito sulla base della conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabili a tale conversione, il tutto determinato dall'Agente per il Calcolo.

Eventi di Annullamento

Nel caso in cui (i) una Divisa di Riferimento, per qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento e non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi di quanto esposto al precedente paragrafo o (ii) laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il relativo Tasso di Cambio cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di negoziazione o di quotazione riconosciuto dall'Agente per il Calcolo (**Termine della Negoziazione**) (tali eventi gli **Eventi di Annullamento**), l'Emittente annullerà i *Covered Warrant* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui i *Covered Warrant* vengano annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Covered Warrant* posseduto da tale Portatore che corrisponderà all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il suo prudente apprezzamento. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.6.

L'Agente per il Calcolo, al verificarsi di Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi di Annullamento si verificano e il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

2.2.3.3 Covered Warrant su Azioni (inclusi i *Depositary Receipts*)

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* legati ad una Azione:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per ciascuna Azione delle seguenti circostanze:
 - (i) la sospensione o limitazione delle negoziazioni dal Mercato o dal Mercato Correlato o altrimenti e sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni: (A) connesse all'Azione sul relativo Mercato; o (B) presenti in contratti di *futures* o opzioni connessi all'Azione negoziati su qualsiasi relativo Mercato Correlato; o
 - (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per l'Azione sul Mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione connessi all'Azione su ogni relativo Mercato Correlato,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda del caso, almeno un'ora

prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda dei caso, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una o più delle seguenti circostanze:

- (a) il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) o la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni o altra forma di assegnazione gratuita, in occasione di aumenti di capitale o di analoghe forme di emissione;
- (b) la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo,
- (i) delle suddette Azioni, o
 - (ii) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, o
 - (iii) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, o
 - (iv) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente per il Calcolo abbia a determinare;
- (c) la distribuzione di un dividendo straordinario;

- (d) il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società a essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
- (e) in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o nella circostanza che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base a un piano di conferimento di diritti agli azionisti o a un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrant*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dall'Agente per il Calcolo;
- (f) ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto (e) che precede;
- (g) un Caso di Fusione;
- (h) un'operazione di scissione della Società Emittente le Azioni;
- (i) una Nazionalizzazione; o
- (j) ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

Variazioni fondamentali o sospensione dalla quotazione

1. Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente, sentito l'Agente per il Calcolo, modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità applicate ai contratti di opzioni *standard* quotati su mercati regolamentati e relativi agli stessi sottostanti, compatibilmente con la prassi internazionale e subordinatamente a quanto previsto al punto 1a. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Per le Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale e in accordo con quanto previsto al punto 1a. che segue con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante modificativo, in modo tale che il valore della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.
 - 1a. Se il fattore di rettifica K, da applicare allo *Strike Price* e/o al Multiplo nel caso di un Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$) allora lo *Strike Price* e/o il Multiplo potrebbero non venire rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione in *Covered Warrant*.
 - 1.b Nei casi di un Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni, la rettifica è effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando *Strike Price* e Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - A. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica

pubblicati dal Mercato di Riferimento, oppure calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.

- B. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo.
- C. Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, concorrono alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.
2. L'Emittente renderà nota la necessità di un adeguamento dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante e la comunicherà con almeno un giorno di anticipo secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora:
- si verifichi un evento riguardante il Sottostante che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike Price*, del Multiplo e/o Sottostante stesso;
 - a causa di eccessiva onerosità a seguito di sopravvenute modifiche legislative e della disciplina fiscale, l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti a suo carico dai *Covered Warrant* aventi come Sottostante l'Azione oggetto dell'evento;
 - verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana

l'Emittente, sentita Borsa Italiana e l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno tali impegni e si obbliga a corrispondere ai Portatori dei *Covered Warrant* oggetto della rettifica un Importo di Liquidazione determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base di un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento".

4. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente. L'Agente per il Calcolo conseguentemente determinerà l'Importo di Liquidazione, che sarà liquidato dall'Agente per il Pagamento, dei *Covered Warrant* sulla base di un Prezzo di Riferimento calcolato secondo la migliore prassi internazionale in buona fede nonché in considerazione di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile dall'Agente per il Calcolo e avrà in particolare la facoltà ma non l'obbligo di utilizzare il prezzo di liquidazione del Sottostante impiegato dal corrispondente Mercato Correlato, ove applicabile.
5. Qualora in futuro il mercato su cui è quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei *Covered Warrant*; i Prezzi di Riferimento resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere ai Portatori. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.
6. Il calcolo dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante riadeguati come definito al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 1 e la constatazione di quanto previsto al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 3 o Punto 4

avranno carattere vincolante per i Portatori dei *Covered Warrant* e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

Ai fini del presente Paragrafo devono ritenersi incluse nella definizione di "Azione", ove rilevanti e secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo, anche le azioni sottostanti i *Depositary Receipts*.

2.2.3.4 Covered Warrant su Commodities

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende (i) nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da Oro e Argento, la mancata pubblicazione da parte della *London Bullion Market Association* del *fixing* ufficiale del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale *fixing*; (ii) nel caso in cui il Sottostante sia il *Future* su Greggio, il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente per il Calcolo ritiene sostanziale e che interessa, laddove applicabile, i contratti di opzione o i contratti *futures* del Mercato Correlato riferiti al Sottostante, e (iii) con riferimento a qualsiasi altro Sottostante indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Eventi di aggiustamento relativi al Sottostante

Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati alle seguenti lettere (A), (B) e (C) (ciascuno un **Evento Rilevante**), l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di *Covered Warrant* al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali *Covered Warrant*, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi *Covered Warrant* antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

(A) Calcolo del Sottostante affidato a soggetti terzi

Nel caso in cui il prezzo del Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il **Soggetto Terzo**), tale Sottostante continuerà a essere il Sottostante, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori sarà comunicata, non oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del valore del Sottostante.

(B) Modifiche delle caratteristiche del Sottostante

Nel caso in cui il Mercato di Riferimento modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Sottostante o sostituisca al Sottostante una nuova attività, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare tali modifiche, procederà secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- (a) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Sottostante precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i *Covered Warrant* non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il Sottostante come modificato o sostituito;
 - (b) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Sottostante dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo dei *Covered Warrant*, al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dal Mercato Correlato o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente;
 - (c) nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base delle opzioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai *Covered Warrant* secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
- (C) Cessazione del calcolo del Sottostante

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del Sottostante, l'Emittente avrà facoltà di liberarsi dagli obblighi relativi ai *Covered Warrant*, corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante il valore di mercato dei *Covered Warrant* determinato in base all'ultima quotazione disponibile del Sottostante. Tale valore di mercato sarà determinato dal medesimo Emittente. I Portatori saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra sarà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui tale valore di mercato è stato determinato.

2.2.3.5 Covered Warrant su Titoli di Stato

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli di Stato scambiati presso il Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato o la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti ai Titoli di Stato o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende la circostanza di cui alla successiva lettera (A) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante.

1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.

Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.

2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al presente Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 1.
4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Qualora:

- (i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai *Covered Warrant* relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,
- (ii) verificandosi un Evento Rilevante, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori calcolerà l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

2.2.3.6 Covered Warrant su Fondi o su ETF

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* su Fondi o su ETF:

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF sulla rispettiva Borsa di Riferimento dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;

- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF;
- (v) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF nella Borsa di Riferimento;
- (vi) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF nel relativo Mercato Correlato;
- (vii) in caso di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF sulla Borsa di Riferimento;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa di Riferimento o nel Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, ovvero per la tipologia di Evento di Turbativa del Mercato non sia possibile individuare un Giorno di Negoziazione in cui tale evento non sia più presente, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intendono i seguenti eventi:

- (a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;
- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo sponsor del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;

(e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;

(f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o sponsor;

(g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, regolamentare o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) la revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una sentenza o ordinanza da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;

(h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda dei casi e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);

(i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole giudizio dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;

(j) un cambiamento nelle leggi e regolamenti o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o sostanziale, in base al quale diverrebbe illegale o impossibile per l'Emittente mantenere le posizioni di copertura;

(k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive (la **Percentuale Massima del Fondo o dell'ETF**);

(l) l'Emittente sarebbe tenuto, ai sensi della normativa contabile o altra normativa rilevante, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;

(m) l'Emittente non è in grado di, ovvero è impossibile per l'Emittente, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, il caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano

sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero sulla capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;

(o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo sponsor e/o qualunque altro *service provider* in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di ricoprire tale ruolo oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda dei casi, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;

(p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);

(q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;

(r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o regolamento fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;

(s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;

(t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;

(u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di uno dei propri accordi esistenti con l'Emittente oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;

(v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;

(w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;

(x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto

dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;

(y) il verificarsi di un evento di volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un Fondo o ETF eccede il rispettivo livello specificato nelle Condizioni Definitive (il **Livello Massimo di Volatilità**); in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^n \left(\text{Ln} \left[\frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{p=1}^n \text{Ln} \left[\frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

t è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

$\text{NAV}(t-p)$ è il valore del Fondo o ETF nella p -esima data antecedente la data di valutazione t ;

$\text{Ln}[x]$ denota il logaritmo naturale di x ;

n è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

(z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;

(aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;

L'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

(i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la durata dei *Covered Warrant* e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF;

(ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il **Fondo Sostitutivo** o l'**ETF Sostitutivo**) da utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei Portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;

(iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Covered Warrant dandone avviso ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.2.3.7 Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo di *Futures* di Riferimento scambiati presso il Mercato di Riferimento o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una delle circostanze di cui alle successive lettere (A) e (B) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) Sostituzione del Future di Riferimento:

Al fine di lasciare invariata la posizione finanziaria del Portatore, in occasione della sostituzione del *Future* di Riferimento lo *Strike Price* sarà rettificato sommando il differenziale fra il contratto *future* con scadenza successiva (che sarà il nuovo Sottostante del *Covered Warrant*) e il contratto *future* fino a quel momento utilizzato come Sottostante del *Covered Warrant*. Tale differenziale è calcolato utilizzando il *settlement price* di ciascuno dei due contratti e algebricamente sommato allo *Strike Price* corrente del *Covered Warrant* a partire dal primo Giorno di Negoziazione successivo all'ultimo giorno di validità del *Future* di Riferimento sostituito.

(B) Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.

1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.

Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.

2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 1.
4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Qualora:

- (i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai *Covered Warrant* relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,
- (ii) verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

* * *

I Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, regolano i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, e corrispondono agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento allegato ai Termini e Condizioni e che ha il medesimo contenuto del Glossario (**l'Allegato ai Termini e Condizioni**). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai Paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli, i riferimenti al Glossario corrispondono ai riferimenti all'Allegato ai Termini e Condizioni e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti al Prospetto di Base corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni sono gratuitamente a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – e sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei Termini e Condizioni sono indicati nelle Condizioni Definitive. Una copia cartacea dei Termini e Condizioni è consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

3 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

3.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

In aggiunta a quanto previsto ai successivi Paragrafi 3.1.3 e 3.2.1, le Condizioni Definitive potranno indicare eventuali condizioni a cui ciascuna offerta ai sensi del Prospetto di Base (**l'Offerta**) può essere subordinata.

3.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (**l'Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna singola offerta di Titoli ai sensi del Programma (ciascuna, una **Singola Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito *internet* (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

3.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

La durata del Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive (**il Periodo di Offerta**), salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Ove non diversamente previsto dalle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo con, o previa comunicazione a, l'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive), si riserva la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni saranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante

avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

La sottoscrizione avviene tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori e i promotori finanziari secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, una volta consegnata, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico, la sottoscrizione della scheda di adesione è irrevocabile.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle adesioni tramite *internet* (**collocamento on-line**) o fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* o di offerta fuori sede è indicata nelle Condizioni Definitive. In tali casi è previsto il diritto di recesso le cui modalità di esercizio sono specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 95-*bis* del Testo Unico, i Portatori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al Promotore Finanziario che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto o dell'avviso o della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.

3.1.4 Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione

Durante il Periodo di Offerta, le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo previsto per ogni Singola Offerta.

3.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Premio deve essere effettuato alla data o alle date di regolamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Titoli assegnati sono messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riservi la facoltà di indicare durante il Periodo di Offerta, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* dell'Emittente e, se del caso, degli intermediari incaricati del collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

3.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Salvo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta, entro cinque Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Piano di ripartizione e assegnazione

3.2.1 Categorie di potenziali investitori

I Titoli sono offerti e collocati interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, inclusi gli investitori qualificati intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (gli **Investitori Qualificati**), salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento a ciascuna Singola Offerta, le Condizioni Definitive possono individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione dei Titoli, quali una – o una combinazione – di quelle di seguito indicate:

- i. L'Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione (i) a specifici segmenti di appartenenza rispetto alle classificazioni interne della clientela adottate dall'Emittente e/o dai collocatori terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti “imprese”); e/o (ii) all'appartenenza a specifici canali di raccolta dell'Emittente e/o di collocatori terzi (es. gruppi di filiali identificabili per denominazione e/o marchio)
- ii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (c.d. "denaro fresco") il quale non potrà, pertanto, utilizzare somme già depositate presso il Collocatore alla data di inizio del Periodo di Offerta (o alla diversa data indicata nelle Condizioni Definitive) o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari di cui lo stesso risulti intestatario presso il Collocatore alla medesima data;
- iii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente da soggetti che a una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari, individuati nelle Condizioni Definitive;
- iv. gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta.
- v. i Titoli potranno essere riservati a una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud ecc.) così come di volta in volta individuata e indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di escludere, in tutto o in parte, le limitazioni di cui al precedente punto a) originariamente previste dalle Condizioni Definitive, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

La Singola Offerta è effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato nel presente Capitolo.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito a offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non possono conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

3.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Titoli assegnati

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta (comprensivo dell'eventuale importo, indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta o l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive). Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Ai Titoli prenotati (i) l'ultimo giorno dell'Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato l'importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, i Titoli verranno assegnati con criterio cronologico fino a esaurimento dei medesimi. Nel caso in cui le Condizioni Definitive non specificino alcun importo residuo, sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

3.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

Con riferimento a ciascuna Serie, i *Covered Warrant* sono offerti al prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Premio** o **Prezzo dei Covered Warrant**).

Il Premio dei *Covered Warrant* può comprendere commissioni, spese e/o altri oneri aggiuntivi (e.g. commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento e/o ad altri oneri aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo gli oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta) che, ove applicabili, sono indicati nelle Condizioni Definitive e sono espressi quali valore o percentuale puntuale indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'investitore venda i *Covered Warrant* sul mercato secondario, anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione, il prezzo di vendita subirà una riduzione correlata al valore delle commissioni implicite incluse nel Premio.

Il modello di calcolo utilizzato per determinare il valore teorico di un *Covered Warrant* (e.g. modello di *Black e Scholes*, modello di *Cox-Ross-Rubinstein*) è elaborato sulla base di cinque variabili: il livello corrente, la volatilità implicita, i dividendi attesi dell'attività sottostante, la vita residua del *Covered Warrant* e i tassi d'interesse di mercato.

In particolare, i fattori che hanno l'impatto maggiore sul valore del *Covered Warrant* sono il livello del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi, la volatilità attesa sul sottostante e la vita residua alla data di scadenza dei *Covered Warrant*.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare delle commissioni, in aggiunta al Premio dei *Covered Warrant*.

3.4 Collocamento e sottoscrizione

3.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia ed è effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il coordinamento e la direzione delle attività di collocamento sono svolti dalla Banca (il **Responsabile del Collocamento**).

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

3.4.2 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank A.G. o il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

3.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, sono contenute nelle Condizioni Definitive.

4 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

4.1 Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant*, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se:

- (i) intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX; e/o
- (ii) intende richiedere l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato anche estero precisato nelle Condizioni Definitive medesime.

Ove le Condizioni Definitive non indichino alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti *sub i) – ii)*, l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di chiedere in un secondo momento l'ammissione alla quotazione dei Titoli secondo una delle possibilità indicate nei punti precedenti.

La quotazione dei *Covered Warrant* sul SeDeX (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant* di volta in volta ammessa alla quotazione sul SeDeX, a Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale sono tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni sono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana. I *Covered Warrant* ammessi alla quotazione possono essere acquistati sul comparto SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana.

Nel caso di quotazione sul SeDeX, UniCredit Bank AG Milano, ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana. In particolare, ai sensi dell'art. 4.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, lo Specialista sul mercato SeDeX assume l'impegno di esporre continuamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (le **Istruzioni**) (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al Lotto Minimo di Negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle stesse Istruzioni. Borsa Italiana indica all'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

I *Covered Warrant* possono anche essere negoziati in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF, internalizzatori sistematici) o in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali o strutture di negoziazione a essi equivalenti). La negoziazione può essere svolta anche al di fuori delle strutture di negoziazione indicate, con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi.

Ove non diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non assume l'onere di controparte nei confronti dei Portatori dei *Covered Warrant*. A tal riguardo si veda il "*Rischio di Liquidità*".

I *Covered Warrant* possono essere inoltre oggetto di negoziazione in conto proprio.

Si precisa che i *Covered Warrant* possono anche non essere negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione o in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza l'Emittente fornisce indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Qualora i *Covered Warrant* siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) o in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione a essi equivalenti), i Sottostanti soddisfano in ogni caso i requisiti previsti per i mercati regolamentati, le sedi di negoziazione e le altre strutture di negoziazione, vale a dire, per quanto applicabile a seconda del Sottostante, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, la disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

4.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe rispetto a quelli di cui al Programma sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

4.3 Intermediari sul mercato secondario

UniCredit Bank AG Milano, ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana, dove l'Emittente si riserva la facoltà di quotare i *Covered Warrant*. Ove l'attività di specialista fosse svolta da un diverso soggetto, quest'ultimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Ove i *Covered Warrant* siano quotati, come specificato nelle Condizioni Definitive, presso altri mercati, ove sia prevista la presenza di un *market maker* che svolge tale attività, tale soggetto è indicato nelle Condizioni Definitive.